

■ Condizioni Generali di Assicurazione

Indice

	Glossario	3
■ Sezione A	Responsabilità Civile	
	Condizioni Generali	9
	Condizioni Particolari.....	21
	Classe di Conversione Universale CU	22
	Formule tariffarie	26
■ Sezione B	Norme Comuni alle Sezioni “C - D - E”	44
■ Sezione C	Incendio e Furto	
	Condizioni Generali	50
■ Sezione D	Kasko	
	Condizioni Generali	51
	Clausole Kasko.....	52
■ Sezione E	Condizioni aggiuntive.....	53
■ Sezione F	Infortuni del conducente del veicolo	
	Condizioni Generali	58
■ Sezione G	Assistenza Auto - QUI UNIQA	
	Condizioni Generali	65
	Prestazioni	65
	Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni ..	74
	Istruzioni per la richiesta di assistenza	76
■ Sezione H	Tutela Legale	
	Condizioni Generali	77

- Per facilitare la lettura e la migliore comprensione delle Condizioni Generali di Assicurazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 209/05,

le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate in grassetto corsivo.

Glossario

Nel testo che segue si intendono per:

Accessori:

- di serie: equipaggiamenti normalmente installati sul veicolo dalla casa costruttrice, compresi gli accessori audio-fono-visivi, inclusi nel prezzo base del listino, purchè stabilmente fissati sul veicolo.
- aggiuntivi non di serie: dotazioni opzionali aggiuntive rispetto alla dotazione del veicolo, compresi gli accessori audio-fono-visivi, fornite dalla casa costruttrice al momento dell'acquisto o installati successivamente da altre ditte specializzate a richiesta del cliente, purchè documentabili mediante fattura o altro documento equivalente e stabilmente fissati sul veicolo.

Si intendono accessori anche gli allestimenti di veicoli industriali e commerciali, purchè stabilmente fissati sul veicolo assicurato e documentabili mediante fattura.

Apparecchi audio-fono-visivi:

radio, radiotelefoni, lettori compact disk, lettori dvd, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori ed altre apparecchiature del genere stabilmente fissate al veicolo.

Antifurto immobilizer

Impianto di protezione contro il furto del veicolo, installato dalla casa costruttrice, che blocca la centralina del motore e si inserisce automaticamente all'estrazione della chiave di avviamento, senza richiedere ulteriori interventi, e in grado di riconoscere un codice digitale senza il quale l'accensione della vettura non può avvenire.

Sono esclusi dalla definizione l'antifurto elettronico e l'antifurto di tipo meccanico.

Antifurto Satellitare

Impianto di protezione contro il furto del veicolo, installato dalla casa costruttrice o da tecnici specializzati, permette di individuare il veicolo grazie all'utilizzo di un sistema di posizionamento su base satellitare (GPS) unitamente all'operatività di un'apposita centrale operativa con la quale viene sottoscritto regolare contratto di telesorveglianza.

Appropriazione indebita

L'impossessarsi della cosa mobile altrui di cui sia abbia, a qualsiasi titolo, il possesso al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall'art. 646 Codice Penale.

Assicurato

- Nella Sezione "A": la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto;
- nelle Sezioni "B, C, D ed E": la persona fisica o giuridica proprietaria del veicolo indicato in polizza;
- nella Sezione "F": il conducente del veicolo indicato in polizza;
- nella Sezione "G": il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso nonché, per le prestazioni previste agli artt. 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 18 - 19 e 20, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso;
- nella Sezione "H": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Autocarro

- Veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
- nella Sezione "F": veicolo avente una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 Kg. con esclusione di noleggio e locazione.

Autovettura

- Veicolo destinato al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
- nella Sezione "F": veicolo ad uso privato con l'esclusione di noleggio e locazione.

Camper

Veicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

Carta Verde

Il Certificato Internazionale di assicurazione relativo alla circolazione negli Stati Esteri in esso indicati.

Struttura Organizzativa

È la struttura di Europ Assistance Service SpA - Piazza Trento 8 - 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di una specifica convenzione sottoscritta con la Società UNIQA Protezione SpA, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della UNIQA Protezione SpA stessa, le prestazioni previste dalla Sezione "G" - Assistenza Auto - Qui UNIQA.

Cessazione del rischio

Distruzione, demolizione, esportazione definitiva, cessazione definitiva della circolazione, furto, vendita o consegna in conto vendita del veicolo.

Ciclomotore

Nella Sezione "F": veicolo che sviluppa una velocità non superiore a 45 km/h, ad uso privato con esclusione di noleggio e locazione.

Circolazione

È il movimento, la fermata e la sosta di veicoli su strada di uso pubblico, su aree a queste equiparate e aree private.

Codice della Strada

Il Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

Conducente

La persona che, su autorizzazione del proprietario, conduce il veicolo.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Cose

Sia gli oggetti materiali che gli animali.

Danno a cose

La distruzione totale o parziale di cose.

Danno a persone

Morte o lesioni personali.

Danno patrimoniale puro

Danno che non è danno a cose nè danno a persone.

Danno parziale di cui alle Sezioni "B - C - E".

Ogni danno il cui ammontare sia inferiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Danno totale di cui alle Sezioni "B - C - E"

Ogni danno il cui ammontare raggiunga o superi un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Day - Hospital

La degenza in Istituto di cura a regime esclusivamente diurno.

Degrado d'uso

Deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà.

Denuncia

Avviso del verificarsi di un sinistro comunicato dall'Assicurato all'Impresa.

Franchigia

La somma contrattualmente pattuita che rimane a carico dell'Assicurato e/o del Contraente per ogni sinistro e che viene detratta dalla somma indennizzabile a termini di polizza.

Furto

È il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Guasto (nella Sezione "G")

Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Impresa

La Società UNIQA Protezione SpA.

Incendio

È la combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature o i danni causati da fenomeni elettrici non accompagnati da sviluppo di fiamma.

Incidente (nella Sezione "G")

Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Indennizzo

La somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza.

Infortunio

Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e sia connesso alla circolazione del veicolo.

Invalidità permanente

La perdita, a seguito di infortunio, permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

Istituto di Cura

L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura (convenzionata o privata), in Italia o all'estero, regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità al ricovero ed eventualmente all'assistenza sanitaria ambulatoriale ed in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.

Legge

Il D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 - Codice delle Assicurazioni Private.

Locatario

Persona fisica/giuridica che riceve il veicolo in locazione.

M.C.T.C.

La Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione. Nella Sezione "H": il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Impresa, Contraente e Assicurato e che si compone degli stampati Condizioni Generali di Assicurazione, Condizioni di Polizza ed eventuali relative Appendici.

P.R.A.

Pubblico Registro Automobilistico.

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

Prestazione (nella Sezione "G")

L'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'assicurato, nel momento del bisogno, da parte della Società, tramite la Struttura Organizzativa in caso di sinistro.

Proprietario

L'intestatario del veicolo al P.R.A. Limitatamente alla Sezione "A", sono equiparati alla figura del proprietario l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di locazione finanziaria.

Rapina

È il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Ricovero

La degenza in Istituto di cura comportante almeno un pernottamento.

Risarcimento

La somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza.

Rivalsa/Azione di rivalsa

Il diritto che l'Impresa ha di recuperare nei confronti del Contraente o dell'Assicurato le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o per franchigia.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Roulotte

Rimorchio ad un asse o due assi posti a distanza non superiore ad un metro, avente speciale carrozzeria ed attrezzato per essere adibito ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo.

Scoperto

La percentuale di danno (con eventuale minimo) contrattualmente pattuita che rimane a carico dell'Assicurato e/o del Contraente per ogni sinistro e che viene detratta dalla somma indennizzabile a termini di polizza.

Sentenza passata in giudicato

Il provvedimento definitivo, non più impugnabile o modificabile.

Sinistro

L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Nella Sezione "G": guasto, incidente, incendio, furto tentato/parziale/consumato, rapina o infortunio che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta delle prestazioni da parte dell'Assicurato.

Sinistro o Caso assicurativo (nella Sezione "H")

Il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Sistema di navigazione satellitare

Impianto che sfrutta il sistema di comunicazione con i satelliti al fine di individuare la posizione del veicolo e il tragitto da seguire per raggiungere la meta del viaggio.

Stabilmente installato

Sono considerati "stabilmente installati" gli accessori che siano saldamente fissati al veicolo e per il cui smontaggio occorra utilizzare degli utensili.

Titolare (nella Sezione "A")

Il Contraente o il Proprietario del veicolo indicato in polizza, ovvero l'usufruttuario qualora il veicolo stesso sia oggetto di usufrutto, l'acquirente qualora il veicolo sia oggetto di vendita con patto di riservato dominio, il Locatario qualora il veicolo sia oggetto di leasing.

Transazione

L'accordo con il quale le parti, tramite reciproche concessioni, pongono fine ad una lite insorta tra loro.

Trasportati

Le persone regolarmente trasportate nel veicolo indicato in polizza.

Tutela Legale

L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005, artt. 163 - 164 - 173 - 174 e correlati.

Unico caso assicurativo

Nella Sezione "H": il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Urto

Collisione che avviene tra due o più corpi.

Valore assicurato

La somma, comprensiva di accessori, dichiarata dal Contraente e riportata sul frontespizio di polizza.

Nel caso di veicoli di prima immatricolazione si fa riferimento al prezzo di listino incrementato del prezzo indicato in fattura, o da altro documento equivalente, degli accessori non compresi nel prezzo di listino del veicolo.

Nel caso di veicoli usati, si fa riferimento al valore di mercato desunto dalle quotazioni di riviste specializzate quali Quattroruote per le autovetture, Eurotax giallo o pubblicazioni specializzate nel settore per gli altri veicoli, incrementato del valore di mercato degli accessori non compresi nella quotazione del veicolo.

Valore commerciale

Il valore di mercato del veicolo al momento del sinistro desunto dalle quotazioni di riviste specializzate aggiornate quali Quattroruote per le autovetture, Eurotax giallo e pubblicazioni specializzate nel settore per gli altri veicoli.

Nel valore commerciale si intendono compresi eventuali accessori installati successivamente e documentati mediante fattura o altro documento equivalente ed il cui valore, in caso di sinistro, viene determinato tenendo conto della data di acquisto.

Veicolo

Il mezzo identificato in polizza dal numero di targa o di telaio.

Sezione “A” - Responsabilità Civile

Condizioni Generali

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge, la responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza.

1) L'assicurazione copre inoltre:

a) Circolazione in aree private

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private.

b) Veicoli destinati al traino di rimorchi muniti di targa propria.

Qualora venga dichiarato in polizza che il veicolo traina un rimorchio munito di targa propria, l'assicurazione copre anche la responsabilità civile per il traino di tale rimorchio.

c) Veicoli destinati al traino di carrelli appendice e rimorchi non muniti di targa propria

L'assicurazione è estesa al traino di carrelli “appendice”, nonché, nel caso di macchine agricole, di rimorchi non muniti di targa propria.

d) Veicoli destinati a scuola guida

Qualora venga dichiarato in polizza che il veicolo è destinato a scuola guida (uso SG), l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, *tranne che durante l'effettuazione dell'esame*, e l'istruttore *soltanto durante l'esame dell'allievo conducente*.

e) Rimorchi muniti di targa propria - “rischio sosta”

Nel caso di rimorchi muniti di targa propria, l'assicurazione prestata con la presente polizza vale *esclusivamente* per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

f) Proprietario di rimorchio (o di semirimorchio) diverso da quello della motrice

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dai sinistri provocati dal rimorchio (o dal semirimorchio) descritto in polizza quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi.

g) Danni Patrimoniali Puri

L'impresa si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un pregiudizio economico, che non è conseguenza di danno a cose o danno a persone, *fino ad un massimo risarcimento di Euro 20.000,00 per evento e per anno assicurativo. Tale limite deve intendersi in aggiunta al massimale esposto in polizza.*

2) Estensioni di garanzia

L'assicurazione è operante per i seguenti rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria: le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base di quanto di seguito indicato.

a) Responsabilità civile dei trasportati

L'Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi, dei quali i trasportati stessi devono rispondere per fatto e responsabilità propri, per eventi connessi alla circolazione del veicolo stesso.

Sono esclusi i danni subiti dalle persone trasportate a bordo del veicolo e i danni al veicolo stesso.

b) Soccorso vittime della strada

L'Impresa rimborsa - fino ad un massimo di **Euro 250,00** per ogni sinistro - e previa presentazione di idonea documentazione - le spese sostenute dall'Assicurato per i danni alla tappezzeria del veicolo ed ai vestiti del conducente e delle persone trasportate subito in occasione di soccorso e trasporto di vittime di incidenti stradali.

c) Carico e scarico

L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, *purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.*

Sono esclusi i danni subiti dalle persone che prendono parte alle suddette operazioni.

d) Danni a cose di terzi trasportati su autotassometri, autovetture e motocarrozze date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus, filobus o autocarri appositamente attrezzati al trasporto di persone

L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente, del conducente e del Proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai trasportati, *esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.*

3) Massimale

Il massimale esposto in polizza deve intendersi massimale di garanzia per sinistro di cui almeno:

- Euro 2.500.000,00 per danni alle persone
- Euro 500.000,00 per danni alle cose

indipendentemente dal numero delle vittime.

a) Qualora l'importo effettivo del danno alle persone sia inferiore all'importo minimo di Euro 2.500.000,00, la parte che non viene utilizzata per i danni a persone viene destinata alla copertura dei danni alle cose, se necessario. Analoga applicazione viene fatta per i danni a cose.

b) Qualora il massimale per sinistro previsto in polizza sia maggiore rispetto agli importi minimi di Legge (art. 128 comma 5 del Codice delle Assicurazioni pari ad Euro 2.500.000,00 per danni alle persone ed Euro 500.000,00 per danni alle cose), l'eccedenza è destinata alla copertura dei danni alle persone e/o alle cose il cui importo effettivo supera gli importi minimi di Legge.

- c) Qualora l'importo effettivo del danno sia relativo esclusivamente a danni alle persone, l'intero massimale per sinistro previsto in polizza viene destinato alla copertura dei danni alle persone. Analoga applicazione viene fatta per i danni a cose.

Art. 2 Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) *se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta e/o guida con foglio rosa, l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro in caso di patente scaduta, o acquisisca la patente entro sei mesi in caso di guida con foglio rosa. L'assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;*
- b) *nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni in vigore;*
- c) *nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;*
- d) *nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal Proprietario o da un suo dipendente;*
- e) *per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. Nel caso di veicoli destinati al trasporto di cose l'assicurazione è operante per i danni alla persona subiti dagli eventuali trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo stesso, purché il loro trasporto avvenga nel rispetto delle indicazioni della carta di circolazione, relativamente al numero di persone trasportate;*
- f) *nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;*
- g) *per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;*
- h) *per i danni provocati alla pavimentazione stradale conseguenti alla circolazione di macchine operatrici e macchine agricole su cingoli;*
- i) *in caso di dolo del conducente;*
- l) *con riferimento ai soli danni Patrimoniali Puri sono esclusi anche quelli:*
- *causati da intenzionale violazione delle norme da parte dell'Assicurato;*
 - *causati da mancato o ritardato trasporto/consegna di cose a mezzo del veicolo assicurato; o ritardo, annullamento, mancata effettuazione di trasporto di persone a mezzo del veicolo assicurato;*
- m) *per i danni (comprese le perdite e le spese) verificatisi in connessione diretta o indiretta con:*
- *energia nucleare o materiale radioattivo;*
 - *armi chimiche, biologiche, bio-chimiche o elettromagnetiche.*

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal predetto articolo.

Art. 3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio

- 1) *Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comporti aggravamento di rischio (come la variazione di residenza del Proprietario del veicolo o del Locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo o la variazione delle informazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio rispetto alle dichiarazioni del Contraente come riportato al successivo art. 12), l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.*
- 2) *Qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal predetto articolo.*

Art. 4 Qualifica terzi - Soggetti esclusi

L'assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo responsabile del sinistro, né i danni alle cose o i danni Patrimoniali Puri subiti dai seguenti soggetti:

- 1) *il Proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riserva di dominio ed il Locatario in caso di veicolo concesso in leasing;*
- 2) *il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti legittimi, naturali ed adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;*
- 3) *ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).*

Art. 5 Estensione Territoriale

- 1) *L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e dell'Andorra.*
- 2) *L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare la Carta Verde.*
- 3) *La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.*
- 4) *Qualora il contratto, in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa.*

Art. 6 Pagamento del premio

- 1) ***Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.***
- 2) ***Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato di assicurazione e il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore e la Carta Verde.***
- 3) ***L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.***

Art. 7 Adeguamento del premio

- 1) ***L'Impresa deve trasmettere al Contraente una comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto anche in presenza della clausola 14 - "Non tacito rinnovo", contenente le seguenti informazioni:***
 - a) *la data di scadenza del contratto*
 - b) *le modalità di esercizio della disdetta da parte del Contraente*
 - c) *le indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia.*
- 2) ***In caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse all'applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, il Contraente può recedere dall'assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'Impresa o all'intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza entro il giorno di scadenza del contratto. In tal caso non si applica a favore del Contraente il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.***
- 3) ***Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, la disdetta del contratto è inviata a mezzo telefax o raccomandata almeno 15 giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.***

Art. 8 Cessazione del rischio

Il Contraente, a seguito della cessazione del rischio, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde può chiedere alternativamente:

- a) *la sostituzione del contratto di assicurazione con sostituzione del veicolo assicurato (escluso per il caso di furto)*
- b) *la cessione del contratto di assicurazione - esclusivamente per il caso di vendita;*
- c) *la risoluzione del contratto di assicurazione.*

Per cessazione del rischio si intende:

distruzione, demolizione, esportazione definitiva, cessazione definitiva della circolazione, furto, vendita o consegna in conto vendita del veicolo.

a) *Sostituzione del veicolo assicurato*

Nel caso in cui il Contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo del medesimo proprietario, l'Impresa prende atto della variazione, procede alla sostituzione del contratto, rilascia i nuovi documenti e procede all'eventuale conguaglio del premio.

Nel caso in cui il veicolo subentrante appartenga sia alla medesima formula tariffaria o a formula tariffaria diversa, è mantenuta ferma la scadenza della polizza e la classe di assegnazione CU.

La classe di assegnazione UNIQA sarà quella attribuita dalle regole previste dalle rispettive formule tariffarie.

La sostituzione del contratto con sostituzione del veicolo alienato con uno di proprietà di un soggetto diverso dal proprietario originario può avvenire solo se il nuovo proprietario è:

- il coniuge in comunione dei beni del proprietario originario;
- un familiare stabilmente convivente del proprietario originario;
- il socio a responsabilità illimitata, in caso di società di persone e viceversa;
- un solo proprietario quando il precedente veicolo apparteneva ad una pluralità di soggetti.

Nei suddetti casi e nel caso in cui la sostituzione del contratto avvenga per il passaggio di proprietà del medesimo veicolo tra i suindicati soggetti è possibile mantenere le classi di merito UNIQA e/o CU in corso.

b) *Cessione di contratto*

Nel caso di cessione del contratto di assicurazione, **il Contraente alienante è obbligato a darne immediata comunicazione all'Impresa**, che prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando all'acquirente i predetti nuovi documenti; **il Contraente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione**. Non sono ammesse variazioni di rischio o la sospensione del contratto successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

c) *Risoluzione del contratto*

Nel caso in cui il Contraente non si avvalga di quanto indicato al punto a) ovvero l'acquirente non accetti la cessione del contratto, si procede con la risoluzione del contratto che può avvenire per:

1) Trasferimento di Proprietà del veicolo

Qualora il trasferimento di proprietà venga documentato, il contratto cesserà e l'Impresa restituirà la parte di premio imponibile corrisposto e non usufruito, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde (la quota di imposte e di Servizio Sanitario Nazionale non viene restituita).

2) Distruzione, demolizione, esportazione definitiva del veicolo o cessazione definitiva della circolazione

In caso di distruzione, demolizione, esportazione definitiva del veicolo o cessazione definitiva della circolazione, **il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione**. In caso di demolizione del veicolo, **il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo copia del certificato di cui all'art. 46 del**

D. Leg. 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante la consegna del veicolo per la demolizione.

L'Impresa restituisce la parte di premio corrisposto e non usufruito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde (la quota di imposte non viene restituita, la quota di Servizio Sanitario Nazionale non viene restituita).

Se il contratto è di durata inferiore all'anno l'Impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesto al momento della stipulazione del contratto.

Qualora la cessazione di rischio o il trasferimento della proprietà avvenga su un contratto sospeso ai sensi del successivo art. 9, l'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, dalla data della sospensione, purché non sia trascorso più di un anno da tale data.

Il Contraente è comunque tenuto a fornire all'Impresa l'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione, ovvero la copia del certificato di cui all'art. 46 del D. Leg. 5 febbraio 1997, n. 22 attestante la consegna del veicolo per la demolizione.

3) Furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia di furto presentata alle autorità competenti. ***Il Contraente deve fornire all'Impresa copia della denuncia.*** L'Impresa restituisce la parte di premio imponibile corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo (la quota di imposte e di Servizio Sanitario Nazionale non viene restituita).

Qualora il furto avvenga nei 15 giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, ***il Contraente è tenuto al pagamento della rata scaduta e l'Impresa provvederà a restituire la parte di premio imponibile in ragione di 1/360 del premio annuo.***

Art. 9 Sospensione e riattivazione del contratto

1) Sospensione in corso di contratto

- a) Qualora il Contraente intenda sospendere l'assicurazione in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all'Impresa restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.***
- b) All'atto della sospensione l'Impresa rilascia un documento di variazione al contratto (appendice di sospensione) che dev'essere sottoscritto dal Contraente.***
- c) La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde e comunque non può avvenire contestualmente alla data di scadenza di una rata di premio.***
- d) In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi dell'art. 8.***
- e) Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno nonché per quelli relativi a ciclomotori a due, tre, quattro ruote e rimorchi.***
- f) Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito all'Impresa.***

- g) Nel caso in cui il contratto preveda anche garanzie diverse dalla Responsabilità Civile auto la sospensione deve intendersi valida anche per tali garanzie.

2) Riattivazione

- a) La riattivazione del contratto può avvenire sullo stesso veicolo in garanzia al momento della sospensione oppure su altro veicolo dello stesso Proprietario o di un suo familiare stabilmente convivente risultante dallo stato di famiglia, con l'emissione di nuovo contratto in sostituzione di quello sospeso ***purchè ci sia cessazione del rischio per il veicolo oggetto della sospensione***. La data di scadenza del nuovo contratto verrà prorogata per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi). Si conteggia, a favore del Contraente il premio pagato e non goduto relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto prorogato.
- b) Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.
- c) Per i contratti stipulati sulla base di Formule Tariffarie che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione del premio, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa, salvo il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi.

Art. 10 Attestazione sullo stato del rischio

- 1) In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, nel caso di:

- tacita proroga
- presenza della clausola 14 "Non tacito rinnovo"
- disdetta esercitata da una delle parti

qualsiasi formula tariffaria prestata, l'Impresa trasmette al Contraente l'attestazione sullo stato del rischio, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

In caso di richiesta, l'Impresa trasmette al Contraente, entro 15 giorni dalla stessa, l'ultima attestazione sullo stato del rischio maturata.

Nel caso in cui il Contraente sia persona diversa dal Proprietario, ovvero dal locatario in caso di contratti in leasing, dall'usufruttuario, dall'acquirente con patto di riservato dominio o dall'utilizzatore in caso di noleggio a lungo termine (non inferiore a 12 mesi), l'Impresa deve rilasciare a questi ultimi un duplicato dell'attestazione su richiesta, entro 15 giorni dalla stessa.

Nel caso di deterioramento, smarrimento, mancato pervenimento al Contraente dell'attestazione sullo stato del rischio, l'Impresa rilascia un duplicato su richiesta del Contraente entro 15 giorni dalla stessa.

Il duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata purchè munita di delega scritta e di copia di valido documento di identità dell'avente diritto.

L'attestazione deve contenere:

- la denominazione dell'Impresa;
- il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
- il nome del Proprietario;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- franchigie non corrisposte N.....importi.....;
- la data di scadenza per la quale l'attestazione viene rilasciata;

- l'indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'assicurato, con indicazione della relativa percentuale.
Per responsabilità principale deve intendersi nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Per sinistri con più di due veicoli coinvolti, l'ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti.
Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di sinistri successivi in cui vi sia la responsabilità del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità "cumulata" che può dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità.
 - nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, le classi di merito interne di provenienza e di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
 - l'indicazione se il veicolo è stato assicurato ai sensi dell'art. 134 comma 4 bis del Codice delle Assicurazioni (assunzione Legge Bersani);
 - nel caso in cui il veicolo sia assicurato in forme tariffarie che prevedono ad ogni annualità variazioni in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di assegnazione viene determinata in base alla scala bonus malus di Conversione Universale CU di cui all'allegato n.2 del Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 ISVAP e successive modifiche di cui al Regolamento ISVAP n. 2590 del 8.2.2008;
 - i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
 - la firma dell'assicuratore.
- 2) Qualora in corso di contratto si sia verificata una delle seguenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il periodo di osservazione risulti concluso, l'Impresa invia al Contraente la relativa attestazione. Analogo obbligo sussiste nel caso di vendita del veicolo qualora l'alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione del contratto con rimborso del premio.
 - 3) Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.
 - 4) Nel caso di sospensione di garanzia in corso del contratto, l'attestazione deve essere rilasciata almeno 30 giorni antecedenti alla scadenza del contratto prorogata per effetto della riattivazione.

5) L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- contratto sospeso;
- contratto che abbia avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratto che abbia avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio ed il periodo di osservazione non sia concluso;
- contratto annullato o risolto anticipatamente rispetto alla scadenza annuale con periodo di osservazione non concluso;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente deve consegnare all'Impresa l'attestazione sullo stato del rischio e l'eventuale documentazione disciplinata al successivo art. 11 all'atto della stipulazione del contratto, anche se il contratto è stipulato con la stessa impresa che ha rilasciato l'attestazione.

Art 11 Validità dell'attestazione sullo stato del rischio

1) La validità dell'ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita è pari a 5 anni a decorrere dalla data di scadenza del contratto al quale l'attestazione si riferisce in caso di:

a) sospensione della garanzia senza riattivazione del contratto, o mancato rinnovo del contratto a scadenza di annualità, per mancato utilizzo del veicolo, ***è necessario che il Contraente fornisca la dichiarazione di mancata circolazione per il periodo successivo alla data di sospensione o alla data di scadenza del precedente contratto.***

Non è necessaria la dichiarazione se il contratto decorre dalla data di scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce.

b) furto, demolizione, distruzione, esportazione o cessazione definitiva della circolazione, vendita o consegna in conto vendita del veicolo, è necessaria la presentazione della documentazione attestante la cessazione del rischio assicurato.

L'attestato di rischio può essere utilizzato per assicurare il medesimo veicolo indicato sull'attestato - esclusivamente per il caso a) o per assicurare altro veicolo di proprietà - esclusivamente per il caso b).

In entrambi i casi l'attestato di rischio può essere utilizzato da:

- il Contraente riportato sull'attestato di rischio;
- il Proprietario indicato sull'attestato di rischio;
- l'utilizzatore del veicolo in leasing o noleggio a lungo termine nel caso di veicolo riscattato ovvero per altro veicolo di proprietà nel caso di mancato esercizio del diritto di riscatto, purché accompagnato da dichiarazione del Contraente del precedente contratto assicurativo attestante l'effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto stesso.
- l'utilizzatore di veicolo aziendale nel caso di veicolo acquistato dall'azienda ovvero per altro veicolo di proprietà nel caso di mancato acquisto. In entrambi i casi l'attestato deve essere accompagnato da dichiarazione del Contraente del precedente contratto assicurativo attestante l'effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto stesso.

Relativamente al punto a), in caso di trasferimento di proprietà del veicolo avvenuta in data successiva alla data di scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, l'attestato di rischio può essere utilizzato anche dai seguenti soggetti:

- coniuge in regime di comunione dei beni;

- socio a responsabilità illimitata;
- un solo proprietario rispetto ad una pluralità di soggetti precedentemente proprietari.

Art. 12 Consegna dell'attestazione di rischio e revisione dell'assegnazione della classe di merito

- 1) Qualora all'atto della stipulazione del contratto il Contraente si trovi nell'impossibilità di consegnare all'Impresa l'attestazione di rischio, può comunque provvedervi entro tre mesi da tale data. ***In tal caso il Contraente dovrà rilasciare alla stipula del contratto un'autodichiarazione contenente le informazioni necessarie per la corretta assegnazione del contratto.***
- 2) Qualora l'attestato pervenga entro tre mesi dalla data di stipula l'Impresa riclassifica il contratto sulla base delle indicazioni contenute nell'attestazione stessa e calcola l'eventuale differenza di premio.

Qualora l'attestato non venga consegnato entro tre mesi dalla stipula della polizza l'Impresa emetterà documento di rettifica in classe CU 18.

Qualora non venga consegnata la documentazione indicata all'art. 11 l'Impresa emetterà documento di rettifica in classe CU 18.

Art. 13 Modalità per la denuncia dei sinistri

- 1) ***La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo di cui all'art. 143 della Legge, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. Nel caso di sinistro nel quale siano coinvolti veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolino temporaneamente in Italia, l'obbligo di denuncia di sinistro può essere adempiuto anche utilizzando moduli rilasciati da imprese di assicurazione estere purché conformi al modulo di cui sopra. La denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 del Codice Civile).***
- 2) ***Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.***
- 3) ***A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 del Codice Civile).***

Art. 14 Gestione delle vertenze

- 1) L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.
- 2) ***L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.***

Art. 15 Rinnovo del contratto

- 1) Salvo quanto previsto dall'art. 7, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno quindici giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno e così successivamente.*
- 2) Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.*

Art. 16 Sostituzione del certificato e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, dovuta a sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento, l'Impresa rilascia un duplicato.

Nel caso di deterioramento, il Contraente deve restituire all'Impresa il certificato di assicurazione e il contrassegno deteriorato.

Se la perdita del certificato e contrassegno è dovuta a sottrazione, smarrimento o distruzione, l'Assicurato deve fornire all'Impresa copia della denuncia effettuata alla competente Autorità.

Art. 17 Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 18 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Condizioni Particolari

(operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

Clausola Rinuncia alla rivalsa per veicoli dati in uso ai dipendenti

- 04 -

Preso atto che il veicolo indicato in polizza, adibito a servizio privato, o conto proprio, è dato in uso dalla società proprietaria o locataria (in caso di leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, l'Impresa, a parziale deroga dell'art. 2 della Sezione "A", rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola società proprietaria o locataria:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai trasportati se il loro trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

L'Impresa non rinuncia alla rivalsa nel caso in cui la società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato l'inoperatività dell'assicurazione.

Clausola Veicoli azionati elettricamente (esclusi i filobus)

- 09 -

Il premio è stato determinato in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo è azionato elettricamente (esclusi i filoveicoli).

Clausola Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

- 10 -

L'Impresa, a parziale deroga dell'art. 2 lettera f) della Sezione "A", *limiterà il diritto di rivalsa che le compete ad un importo pari al 10% del sinistro liquidato con il massimo di Euro 500,00.*

Clausola Non tacito rinnovo

- 14 -

A deroga dell'art. 15 della Sezione "A" il presente contratto non verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza e non viene applicato il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

Clausola Carico e scarico effettuati con dispositivi meccanici

- 18 -

L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, *fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza per la responsabilità civile auto.*

Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Sono altresì esclusi i danni alle persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico.

Classe di Conversione Universale CU

(allegato 2 del Reg. ISVAP n.4 del 09 agosto 2006 e successive modifiche di cui al provvedimento ISVAP n. 2590 del 08.02.2008)

1) Obbligo di indicazione della classe CU sull'attestazione di rischio

L'Impresa deve indicare nelle attestazioni di rischio la classe di merito di assegnazione, denominata **Classe di Conversione Universale CU**, individuata secondo i criteri di seguito riportati.

2) Criteri di individuazione della classe di merito CU

In caso di prima immatricolazione del veicolo o di voltura al P.R.A. (di acquisto per i ciclomotori) o a seguito di cessione del contratto si applica la classe di merito CU 14; ovvero, nel caso di stipulazione di un nuovo contratto, relativo ad ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato da persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, si applica al contratto la medesima classe di merito CU risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato, se inferiore alla classe CU 14.

Per veicoli sprovvisti dell'indicazione della classe di merito di Conversione Universale CU e nel caso di rischi già presenti nel portafoglio dell'Impresa, l'individuazione della stessa avviene secondo i criteri di seguito riportati.

- a) viene in primo luogo determinata una classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, dell'annualità in corso) senza sinistri di alcun tipo (pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale);

Anni senza sinistri (esclusa annualità in corso)	Classe di merito CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

Non si considerano anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle NA (veicolo non assicurato) o ND (dato non disponibile).

- b) Si prendono quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo così, a determinare la classe di assegnazione.

3) Periodi di osservazione

Per l'applicazione delle regole evolutive di cui al successivo punto 4) sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

4) Assegnazione della classe di merito CU al rinnovo del contratto

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive sotto riportata, a seconda che l'Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti con responsabilità principale nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

In caso di sinistri in cui la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, il contratto è ritenuto immune da sinistri ai fini dell'applicazione del malus, purchè la percentuale di responsabilità "cumulata" dei rispettivi sinistri non sia pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale di osservazione coincidente con l'ultimo quinquennio.

In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della tabella delle regole evolutive.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri				
	0 sinistri	1 sinistri	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

5) Regole assuntive della classe CU

- a) Il contratto è assegnato alla classe di merito CU 18 qualora non venga esibita la carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. Lo stesso avviene in caso di mancata consegna dell'attestazione sullo stato del rischio.
- b) Nel caso di veicolo già assicurato all'estero il contratto è assegnato alla classe di merito CU 14 **a meno che il Contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di conversione universale alla stregua dei medesimi criteri contenuti nella tabella di cui al punto 2)**. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio.
- c) Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria di "franchigia" il medesimo è assegnato alla classe di merito CU risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella tabella di cui al punto 2).
- d) La disposizione di cui alla lettera a) non si applica qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed **il Contraente provi di aver richiesto l'attestazione all'Impresa o al commissario liquidatore**. In tale caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe CU di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
- e) Nel caso di veicolo precedentemente assicurato, con formule tariffarie che prevedono, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le formule tariffarie miste per durata inferiore all'anno, il contratto è assegnato alla medesima classe di merito CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato. Qualora tale contratto temporaneo non riporti l'indicazione della classe CU, il contratto è assegnato alla classe CU 14. Per i contratti conclusi a distanza, tale disciplina è applicabile anche alle ipotesi di consensuale risoluzione prima della scadenza annuale o di recesso a seguito dell'esercizio del diritto al ripensamento. In quest'ultimo caso l'Impresa rilascia al Contraente una dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto che **il Contraente medesimo è tenuto ad esibire al nuovo assicuratore per la stipulazione del contratto**.
- f) Nel caso di trasferimento di proprietà tra coniugi in regime legale di comunione dei beni di un veicolo, le imprese sono tenute a riconoscere la classe CU già maturata sul veicolo.
- g) In caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi, l'attestazione deve essere inviata a quest'ultimo e le imprese sono tenute a riconoscere la classe CU maturata sul veicolo.

- h) Qualora sia stata trasferita su un altro veicolo di proprietà la classe di merito CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulti invenduto, ovvero a veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, le imprese sono tenute ad attribuire la classe CU 14 al suddetto veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento.
- i) Nel caso di una delle seguenti documentate circostanze:
- vendita;
 - demolizione;
 - furto di cui sia esibita denuncia;
 - cessazione della circolazione;
 - definitiva esportazione all'estero;
 - consegna in conto vendita;
- intervenute in data successiva al rilascio dell'attestazione ma entro il periodo di validità della stessa l'Impresa è tenuta ad assegnare ad altro veicolo di proprietà la medesima classe CU del precedente veicolo. Con riferimento ai ciclomotori, se non muniti della targa di cui al DPR n.153 del 6 marzo 2006, la presente disposizione si riferisce esclusivamente alle ipotesi di furto e demolizione certificate ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
- j) Nel caso di veicolo acquistato da soggetto utilizzatore di veicolo in leasing operativo o in full leasing, o per altro veicolo di sua proprietà il contratto è assegnato alla classe CU risultante dall'attestato di rischio valorizzando le dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli assicuratori per gli utilizzatori di veicoli noleggiati a lungo termine (non inferiore a 12 mesi) e assicurati a nome dei proprietari.

Formule tariffarie

(operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

Clausola - 17 - **Maggiorazione del premio per sinistrosità Pejus per veicoli trasporto cose**

1) **Oggetto della clausola**

La presente assicurazione è stipulata nella forma con "Maggiorazione del premio per sinistrosità - Pejus" che prevede una maggiorazione di premio in caso di sinistri avvenuti nel periodo di osservazione di seguito definito.

2) **Documentazione da esibire per la stipula del contratto**

Per le polizze di nuova acquisizione e per le sostituzioni di contratti con cambio veicolo e/o stesso veicolo con cambio Proprietario (nei casi previsti), il Contraente deve esibire gli originali della carta di circolazione, del foglio complementare e certificato di proprietà o gli eventuali documenti sostitutivi. In caso di cessione del contratto, deve consegnare l'appendice di cessione del contratto.

Se si tratta di acquisto di ulteriore veicolo da parte di una persona fisica, deve essere consegnato l'originale/duplicato dell'attestato di rischio conseguito per altro veicolo della stessa tipologia, dal Proprietario stesso o da un suo familiare stabilmente convivente; in questo caso deve essere consegnato lo stato di famiglia con annessa dichiarazione di stabile convivenza.

Se si tratta di veicolo già assicurato presso altra impresa, deve consegnare l'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dalla precedente impresa.

Se si tratta di veicolo da assicurare con attestato di rischio rilasciato su un veicolo diverso non più circolante, il Contraente deve consegnare l'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dalla precedente impresa unitamente al documento provante la cessazione del rischio (come disciplinato all'art. 11 punto b).

Se si tratta di assicurare il medesimo veicolo cui l'attestato di rischio si riferisce, ma in data successiva alla scadenza in esso contenuta o a seguito di sospensione della garanzia, il Contraente deve consegnare la dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza dell'attestato o dalla data di sospensione.

Se si tratta di veicolo già assicurato presso altra impresa con contratto temporaneo, deve consegnare il contratto temporaneo.

3) **Periodi di osservazione**

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Il periodo di osservazione, ferma la scadenza del contratto:

- non si interrompe nel caso di sostituzione del contratto con cambio del veicolo assicurato con uno appartenente alla stessa formula tariffaria;
- si interrompe nel caso di sostituzione del contratto con cambio del veicolo assicurato con uno appartenente a formula tariffaria diversa.

4) Applicazione del Pejus

Nel caso di assenza di sinistri nel periodo di osservazione, nell'annualità immediatamente successiva verrà applicato il premio base di tariffa.

Se nel periodo di osservazione vengono pagati 2 sinistri, il premio base di tariffa sarà aumentato del 15% (Pejus) per l'annualità immediatamente successiva.

Se nel periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio base di tariffa sarà aumentato del 25% (Pejus) per l'annualità immediatamente successiva.

Ai fini dell'applicazione dei Pejus si considerano i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale e/o quelli pagati con responsabilità paritaria purchè la percentuale di responsabilità cumulata dei rispettivi sinistri sia pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale di osservazione coincidente con l'ultimo quinquennio.

5) Veicolo assicurato per la prima volta

Nel caso di veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta ovvero nel caso di veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico, si applica il premio base di tariffa.

All'atto della stipulazione del contratto il Contraente è tenuto ad esibire i documenti di cui al punto 2). In mancanza di tale documentazione il contratto verrà stipulato applicando al premio base di tariffa una maggiorazione del 25% (Pejus).

Il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà determinato secondo quanto previsto al precedente punto 4).

6) Assicurazione di veicolo in presenza di attestato di rischio

Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo già precedentemente assicurato dallo stesso Proprietario, il contratto stesso verrà stipulato con la maggiorazione del premio (Pejus) del 15% o del 25% se dalle indicazioni risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore essa risulti dovuta.

Nel caso di mancata consegna della documentazione di cui al precedente punto 2, il contratto verrà stipulato applicando al premio base di tariffa una maggiorazione del 25% (Pejus).

Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato presso un assicuratore al quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stato posto in liquidazione coatta amministrativa, *il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione a detto assicuratore od al Commissario liquidatore e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata: in mancanza, il contratto verrà stipulato applicando al premio base di tariffa una maggiorazione del 25% (Pejus).*

Qualora all'atto della stipulazione del contratto il Contraente si trovi nell'impossibilità di consegnare all'Impresa l'attestazione di rischio, può comunque provvedervi entro tre mesi da tale data. *In tal caso il Contraente dovrà rilasciare un'autodichiarazione contenente le informazioni necessarie per la corretta assegnazione del contratto.*

Qualora l'attestato pervenga entro tre mesi dalla data di stipula l'Impresa riclassifica il contratto sulla base delle indicazioni contenute nell'attestazione stessa e calcola l'eventuale differenza di premio risultante a debito o a credito del Contraente che viene regolata entro la data di scadenza del contratto.

Qualora l'attestato non venga consegnato entro tre mesi dalla stipula della polizza l'Impresa emetterà documento di rettifica per l'applicazione di una maggiorazione del 25% (Pejus) e relativo conguaglio del premio a debito del Contraente.

Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione di premio del 15% o del 25% si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione.

Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo:

in mancanza, il contratto verrà stipulato applicando al premio base di tariffa una maggiorazione del 25% (Pejus).

Il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà determinato secondo quanto previsto al precedente punto 4).

Clausola Franchigia fissa ed assoluta

- 19 -

- 1) La presente assicurazione è stipulata nella forma con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.
- 2) ***Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.***
- 3) L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
- 4) Qualora l'importo del risarcimento rientri nei limiti della franchigia e sia avvenuto l'effettivo rimborso all'Impresa della stessa, il sinistro non sarà tenuto in considerazione agli effetti delle regole evolutive della classe CU.
- 5) Per quanto non espressamente regolato devono intendersi valide le condizioni riportate alla precedente formula Tariffaria 17 - Pejus - fatta salva l'applicazione della maggiorazione di franchigia in luogo dell'applicazione del Pejus 15% o 25%.

Clausola Bonus Malus con Franchigia per Autocarri

- 55 -

- 1) La presente formula tariffaria è riservata ad autocarri di uso Conto Proprio e di peso complessivo a pieno carico fino a 6.000 Kg.
- 2) La presente assicurazione è stipulata nella formula tariffaria "Bonus Malus con Franchigia", che prevede una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro pari ad Euro 500,00.
- 3) ***Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti previsti dalla franchigia di Euro 500,00 per sinistro.***
- 4) Si precisa inoltre che, qualora l'importo del risarcimento rientri nei limiti della franchigia e sia avvenuto l'effettivo rimborso all'Impresa della stessa, il sinistro non sarà tenuto in considerazione agli effetti delle regole evolutive del Bonus Malus.

- 5) L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
- 6) La presente forma tariffaria si articola in 18 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 01 alla classe 18 secondo la tabella sotto riportata. Le regole evolutive sono quelle disciplinate dalla normativa della Classe di Conversione Universale CU.
- 7) Per quanto non esplicitamente disciplinato nella presente clausola si demanda alla successiva clausola 56 - Bonus Malus Plus.

TABELLA DELLE CLASSI DI MERITO E DEI COEFFICIENTI DI PREMIO

Classe di merito	Coefficiente di determinazione del premio	
1	0,500	BONUS
2	0,530	
3	0,560	
4	0,590	
5	0,620	
6	0,660	
7	0,700	
8	0,740	
9	0,780	
10	0,820	
11	0,880	
12	0,940	
13	1,000	
14	1,150	MALUS
15	1,300	
16	1,500	
17	1,750	
18	2,000	

Clausola Bonus Malus Plus per autovetture

- 56 -

1) Oggetto della clausola

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus Malus Plus", che prevede ad ogni annualità riduzioni o maggiorazioni di premio, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione descritto al punto 3).

2) Documentazione da esibire per la stipulazione del contratto

Per le polizze di nuova acquisizione e per le sostituzioni di contratti con cambio veicolo e/o stesso veicolo con cambio Proprietario (nei casi previsti), il Contraente deve esibire gli originali della carta di circolazione, del foglio complementare e certificato di proprietà o gli eventuali documenti sostitutivi.

In caso di cessione del contratto, deve consegnare l'appendice di cessione del contratto.

Se si tratta di acquisto di ulteriore veicolo da parte di una persona fisica, deve essere consegnato l'originale/duplicato dell'attestato di rischio consegnato per altro veicolo della stessa tipologia, dal Proprietario stesso o da un suo familiare stabilmente convivente; in questo caso deve essere consegnato lo stato di famiglia con annessa dichiarazione di stabile convivenza.

Se si tratta di veicolo già assicurato presso altra impresa, deve consegnare anche l'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dalla precedente impresa.

Se si tratta di veicolo da assicurare con attestato di rischio rilasciato su un veicolo diverso non più circolante, il Contraente deve consegnare l'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dalla precedente impresa unitamente al documento provante la cessazione del rischio (come disciplinato all'art. 11 punto b).

Se si tratta di assicurare il medesimo veicolo cui l'attestato di rischio si riferisce, ma in data successiva alla scadenza in esso contenuta o a seguito di sospensione della garanzia, il Contraente deve consegnare la dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza dell'attestato o dalla data di sospensione.

Se si tratta di veicolo già assicurato presso altra impresa con contratto temporaneo, deve consegnare il contratto temporaneo.

3) Periodi di osservazione

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Il periodo di osservazione, ferma la scadenza del contratto:

- non si interrompe nel caso di sostituzione del contratto per cambio del veicolo assicurato con uno appartenente alla stessa formula tariffaria;
- si interrompe nel caso di sostituzione del contratto per cambio del veicolo assicurato con uno appartenente a formula tariffaria diversa.

4) Tabella delle classi di merito e dei coefficienti di premio

La presente forma tariffaria si articola in 22 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 0D alla classe 18 secondo la seguente tabella:

TABELLA DELLE CLASSI DI MERITO E DEI COEFFICIENTI DI PREMIO

Classe di merito	Coefficiente di determinazione del premio	
0D	0,430	BONUS
0C	0,440	
0B	0,457	
0A	0,477	
1	0,500	
2	0,530	
3	0,560	
4	0,590	
5	0,620	
6	0,660	
7	0,700	
8	0,740	
9	0,780	
10	0,820	
11	0,880	
12	0,940	
13	1,000	
14	1,150	MALUS
15	1,300	
16	1,500	
17	1,750	
18	2,000	

5) Assegnazione delle classi di merito alla stipula del contratto

All'atto della stipulazione, il contratto viene assunto secondo le seguenti modalità:

5.1 Assegnazione alla classe di ingresso 14 (CU 14)

A questa classe è assegnato il:

- veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A., ovvero assicurato a seguito cessione di contratto (ad eccezione di contratto rientrante nel successivo punto 5.3) purchè, al momento della stipula della polizza, vengano consegnati i documenti necessari;
- veicolo consegnato in conto vendita e successivamente ritirato dallo stesso Proprietario;

- c) veicolo assicurato precedentemente in uno Stato estero per il quale non viene presentata la dichiarazione dell'assicuratore estero;
- d) veicolo ritrovato a seguito di furto e il Contraente/Proprietario si sia già avvalso della classe di merito maturata sul veicolo rubato per altro veicolo di sua proprietà.

5.2 Assegnazione alla classe di merito 18 (CU 18)

A questa classe è assegnato il veicolo per il quale:

- a) *il Contraente/Proprietario non presenti regolare attestato di rischio;*
- b) *il Contraente/Proprietario non presenti copia del contratto temporaneo stipulato precedentemente con altra impresa nella formula tariffaria "Bonus Malus", oppure il contratto stesso risulti scaduto da non oltre 5 anni e il Contraente/Proprietario non rilasci la dichiarazione di mancata circolazione o il contratto risulti scaduto da oltre 5 anni;*
- c) *il Contraente/Proprietario non presenti carta di circolazione e relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto;*
- d) *si assicuri la medesima targa indicata sull'attestato in data successiva alla data di scadenza del contratto (salvo il periodo di mora previsto dall'art. 1901 del Codice Civile) cui l'attestato fa riferimento, senza dichiarazione di mancata circolazione;*
- e) *si assicuri targa diversa da quella indicata sull'attestato senza presentazione dei documenti necessari a dimostrare la cessazione del rischio;*
- f) *l'attestazione di rischio sia scaduta da oltre 5 anni.*

5.3 Assegnazione alla classe di merito per ulteriore veicolo - art. 134 comma 4 bis Codice delle Assicurazioni (Assunzione Legge Bersani)

Nel caso di stipulazione di un nuovo contratto, relativo ad ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato da persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, l'Impresa assegna al contratto la medesima classe di merito risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato, se inferiore alla classe 14 CU 14. Nel caso in cui l'attestato di rischio di riferimento è scaduto da oltre 12 mesi, ma da non oltre 5 anni il Contraente deve presentare dichiarazione di mancata circolazione del veicolo indicato nello stesso.

6) Assegnazione delle classi di merito in presenza di attestato di rischio

Nel caso in cui il contratto stipulato con l'Impresa si riferisce a veicolo già assicurato presso altra impresa, o le informazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono essere rese valide per un veicolo diverso da quello indicato in attestato (nei casi disciplinati all'art. 11 b) il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alle classi di merito UNIQA e CU di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio in corso di validità, rilasciata dal precedente assicuratore, fatte salve le disposizioni di cui al punto 5.2.

Le classi di merito UNIQA trovano corrispondenza con le classi di merito di Conversione Universale CU come da seguente tabella:

TABELLA COLLOCAZIONE CLASSI UNIQA

Classe CU da attestato	Classe di assunzione UNIQA				
	0 sinistri ultimi 5 anni più anno corrente	0 sinistri ultimi 4 anni più anno corrente	0 sinistri ultimi 3 anni più anno corrente	0 sinistri ultimi 2 anni più anno corrente	In tutti gli altri casi
1 proveniente 1	0D	0C	0B	0A	1
1 proveniente 2	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18

7) Contratto proveniente da forma tariffaria Franchigia Fissa

Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria di "Franchigia Fissa", lo stesso è assegnato alla classe di merito di Conversione Universale come da disciplina CU e medesima classe UNIQA.

8) Assegnazione delle classi di merito per contratto di durata "temporanea"

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato, per durata inferiore all'anno, **il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la relativa classe di merito CU cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe.**

Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato nella forma con franchigia fissa ed assoluta, il contratto viene assegnato alla classe UNIQA e CU come da classe CU indicata sul contratto, o in mancanza alla classe UNIQA 14 CU 14. Si applica la classe indicata in contratto anche qualora il contratto risulti scaduto da non oltre 5 anni, ed il Contraente/Proprietario rilasci la dichiarazione di mancata circolazione.

Qualora il contratto risulti scaduto da oltre 5 anni, o in mancanza di dichiarazione di mancata circolazione, si applica la disposizione di cui al punto 5.2).

9) Contratto proveniente da impresa posta in liquidazione coatta amministrativa

La disposizione di cui al precedente punto 5.2) non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa *ed il Contraente provi di avere fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario liquidatore.*

In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nella attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale esso era stato assegnato.

Il contratto è assegnato alle classi di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

10) Assegnazione della classe di merito per veicoli assicurati all'estero

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito UNIQA 14 CU 14, *a meno che il Contraente consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una classe UNIQA per mancanza di sinistri nelle annualità precedenti alla stipulazione del nuovo contratto, e ad una classe CU alla stregua dei medesimi criteri contenuti nella disciplina CU.* La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio.

11) Riconoscimento delle classi di merito maturate in caso di furto del veicolo

In caso di furto del veicolo assicurato il Contraente/Proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà, della classe di merito maturata. Tale diritto viene riconosciuto anche presso altro assicuratore, purché la stipula avvenga entro 5 anni dalla *data di scadenza dell'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo oggetto di furto.*

Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e il Contraente/Proprietario si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alle classi di merito UNIQA 14 CU 14.

12) Revisione dell'assegnazione della classe di merito

Qualora all'atto della stipulazione del contratto il Contraente si trovi nell'impossibilità di consegnare all'Impresa l'attestazione di rischio, può comunque provvedervi entro tre mesi da tale data. *In tal caso il Contraente dovrà rilasciare un'autodichiarazione contenente le informazioni necessarie per la corretta assegnazione del contratto.*

Qualora l'attestato pervenga entro tre mesi dalla data di stipula l'Impresa riclassifica il contratto sulla base delle indicazioni contenute nell'attestazione stessa e calcola l'eventuale differenza di premio risultante a debito o a credito del Contraente che viene regolata entro la data di scadenza del contratto. Qualora l'attestato non venga consegnato entro tre mesi dalla stipula della polizza l'Impresa emetterà documento di rettifica della classe di merito in classe di merito 18 CU 18 e relativo conguaglio del premio a debito del Contraente.

13) Evoluzione della classe di merito al rinnovo del contratto

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella delle regole evolutive a seconda che l'Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

Ai fini dell'applicazione del Malus si considerano i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale e/o quelli pagati con responsabilità paritaria purchè la percentuale di responsabilità cumulata dei rispettivi sinistri sia pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale di osservazione coincidente con l'ultimo quinquennio. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della tabella delle regole evolutive di seguito riportata.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE

Classe merito	Classe di assunzione UNIQA				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
0D	0D	0C	0A	3	5
0C	0D	0B	1	4	6
0B	0C	0A	2	5	7
0A	0B	1	3	6	8
1	0A	2	4	7	9
2	1	3	5	8	10
3	2	4	6	9	11
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

14) Riapertura di un sinistro

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostruzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive di cui al precedente punto 13) con i conseguenti conguagli del premio.

15) Rimborso di un sinistro

Il Contraente ha facoltà di evitare (o di ridurre) la maggiorazione di premio dovuta, offrendo all'Impresa il rimborso degli importi, per i sinistri dalla stessa pagati a titolo definitivo nell'ultima annualità trascorsa.

Tale facoltà è consentita al Contraente anche in caso di disdetta. In tal caso l'Impresa provvederà a consegnare al Contraente una nuova attestazione sullo stato del rischio sul quale non compariranno i sinistri rimborsati.

Per i sinistri avvenuti a partire dal 1° febbraio 2007 e liquidati in regime di risarcimento diretto la richiesta di informazioni e di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa - via Yser 14 - 00198 Roma. Per i sinistri liquidati al di fuori da tale procedura la richiesta va inoltrata all'Impresa.

Clausola NO CLAIM DISCOUNT PLUS per ciclomotori e motocicli

- 57 -

1) Oggetto della clausola

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Sconto sul premio in assenza di sinistri - No Claim Discount Plus", che prevede ad ogni annualità riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nel periodo di osservazione descritto al punto 3).

2) Documentazione da esibire per la stipulazione del contratto

Per le polizze di nuova acquisizione e per le sostituzioni di contratti con cambio veicolo e/o stesso veicolo con cambio Proprietario (nei casi previsti), il Contraente deve esibire gli originali della carta di circolazione, del foglio complementare e certificato di proprietà o gli eventuali documenti sostituiti. In caso di cessione del contratto, deve consegnare l'appendice di cessione del contratto.

Se si tratta di acquisto di ulteriore veicolo da parte di una persona fisica, deve essere consegnato l'originale/duplicato dell'attestato di rischio conseguito per altro veicolo della stessa tipologia, dal Proprietario stesso o da un suo familiare stabilmente convivente; in questo caso deve essere consegnato lo stato di famiglia con annessa dichiarazione di stabile convivenza.

Se si tratta di veicolo già assicurato presso altra impresa, deve consegnare anche l'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dalla precedente impresa.

Se si tratta di veicolo da assicurare con attestato di rischio rilasciato su un veicolo diverso non più circolante, il Contraente deve consegnare l'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dalla precedente impresa unitamente al documento provante la cessazione del rischio (come disciplinato all'art. 11 punto b). Se si tratta di assicurare il medesimo veicolo cui l'attestato di rischio si riferisce, ma in data successiva alla scadenza in esso contenuta o a seguito di sospensione della garanzia, il Contraente deve consegnare la

dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza dell'attestato o dalla data di sospensione.

Se si tratta di veicolo già assicurato presso altra impresa con contratto temporaneo, deve consegnare il contratto temporaneo.

3) Periodi di osservazione

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Il periodo di osservazione, ferma la scadenza del contratto:

- non si interrompe nel caso di sostituzione del contratto per cambio del veicolo assicurato con uno appartenente alla stessa formula tariffaria;
- si interrompe nel caso di sostituzione del del contratto per cambio del veicolo assicurato con uno appartenente a formula tariffaria diversa.

4) Tabella delle classi di appartenenza e dei coefficienti di premio

La presente formula tariffaria si articola in 10 classi di appartenenza, corrispondenti a livelli di premio decrescenti dalla classe 1 alla classe 10, secondo la seguente tabella:

TABELLA DELLE CLASSI DI APPARTENENZA E DEI COEFFICIENTI DI PREMIO

Classe	Coefficienti di premio	Classe	Coefficienti di premio
1	1,00	6	0,69
2	0,93	7	0,67
3	0,85	8	0,65
4	0,78	9	0,63
5	0,73	10	0,61

5) Assegnazione della classe alla stipula del contratto

All'atto della stipulazione, il contratto viene assunto secondo le seguenti modalità.

5.1 Assegnazione alla classe 01 (CU 14)

A questa classe è assegnato il:

- a) veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A., ovvero assicurato a seguito cessione di contratto (ad eccezione di contratto rientrante nei successivi punti 5.3 e 5.4) purchè, al momento della stipula della polizza, vengano consegnati i documenti necessari;
- b) veicolo consegnato in conto vendita e successivamente ritirato dallo stesso Proprietario;
- c) veicolo assicurato precedentemente in uno Stato estero per il quale non viene presentata la dichiarazione dell'assicuratore estero;
- d) veicolo ritrovato a seguito di furto e il Contraente/Proprietario si sia già avvalso della classe di merito maturata sul veicolo rubato per altro veicolo di sua proprietà.

5.2 Assegnazione alla classe 01 (CU 18)

A questa classe è assegnato il veicolo per il quale:

- a) il Contraente/Proprietario non presenti regolare attestato di rischio;*
- b) il Contraente/Proprietario non presenti copia del contratto temporaneo stipulato precedentemente con altra impresa, oppure il contratto stesso risulti scaduto da non oltre 5 anni e il Contraente/Proprietario non rilasci la dichiarazione di mancata circolazione, o il contratto risulti scaduto da oltre 5 anni;*
- c) il Contraente/Proprietario non presenti carta di circolazione e relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto;*
- d) si assicuri la medesima targa indicata sull'attestato in data successiva alla data di scadenza del contratto (salvo il periodo di mora previsto dall'art. 1901 del Codice Civile) cui l'attestato fa riferimento, senza dichiarazione di mancata circolazione;*
- e) si assicuri targa diversa da quella indicata sull'attestato senza presentazione dei documenti necessari a dimostrare la cessazione del rischio;*
- f) l'attestazione di rischio sia scaduta da oltre 5 anni.*

5.3 Assegnazione alla classe agevolata UNIQA 04 (CU 14)

Le classi di merito UNIQA 04 CU 14 vengono assegnate per un solo motociclo di nuova immatricolazione o voltura al P.R.A. a nome di persona fisica già Contraente UNIQA Protezione di un contratto di autovettura in classe di merito UNIQA pari o inferiore alla 06.

5.4 Assegnazione alla classe di merito per ulteriore veicolo - art. 134 comma 4 bis Codice delle Assicurazioni (Assunzione Legge Bersani)

Nel caso di stipulazione di un nuovo contratto, relativo ad ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato da persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, l'Impresa assegna al contratto la medesima classe di merito risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato. Nel caso in cui l'attestato di rischio di riferimento è scaduto da oltre 12 mesi, ma da non oltre 5 anni il Contraente deve presentare dichiarazione di mancata circolazione del veicolo indicato sullo stesso.

6) Assegnazione delle classi in presenza di attestato di rischio

Nel caso in cui il contratto stipulato con l'Impresa si riferisce a veicolo già assicurato presso altra impresa, o le informazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono essere rese valide per un veicolo diverso da quello indicato in attestato (nei casi disciplinati all'art. 11 punto b), il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alle classi di merito UNIQA e CU di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio in corso di validità, rilasciata dal precedente assicuratore, fatte salve le disposizioni di cui al punto 5.2.

Le classi di merito UNIQA trovano corrispondenza con le classi di merito di Conversione Universale CU come da seguente tabella:

TABELLA COLLOCAZIONE CLASSI UNIQA

Classe di collocazione in base ai sinistri				
0 sinistri ultimi 5 anni più anno corrente	0 sinistri ultimi 4 anni più anno corrente	0 sinistri ultimi 3 anni più anno corrente	0 sinistri ultimi 2 anni più anno corrente	In tutti gli altri casi
UNIQA 05 CU da attestato	UNIQA 04 CU da attestato	UNIQA 03 CU da attestato	UNIQA 02 CU da attestato	UNIQA 01 CU da attestato

7) **Assegnazione delle classi per contratto di durata “temporanea”**

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato, per durata inferiore all'anno, **il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa classe UNIQA 01 assegnata, alla classe CU indicata in contratto.** Nel caso in cui non sia riportata la classe CU, vengono assegnate le classi di merito UNIQA 01 CU 14. Si applica la classe CU indicata in contratto anche qualora il contratto risulti scaduto da non oltre 5 anni, ed il Contraente/Proprietario rilasci la dichiarazione di mancata circolazione.

Qualora il contratto risulti scaduto da oltre 5 anni, o in mancanza di dichiarazione di mancata circolazione, si applica la disposizione di cui al punto 5.2).

8) **Contratto proveniente da impresa posta in liquidazione coatta amministrativa**

La disposizione di cui al precedente punto 5.2) non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed **il Contraente provi di avere fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nella attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alle classi di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.**

9) **Assegnazione delle classi per veicoli assicurati all'estero**

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito UNIQA 01 CU 14, **a meno che il Contraente consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una classe UNIQA per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto, e ad una classe CU alla stregua dei medesimi criteri contenuti nella disciplina CU.**

La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio.

10) Riconoscimento delle classi maturate in caso di furto del veicolo

In caso di furto del veicolo assicurato **il Contraente/Proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà, della classe di merito maturata.**

Tale diritto viene riconosciuto anche presso altro assicuratore, relativamente alla classe CU, purché la stipula avvenga entro 5 anni dalla data di **scadenza dell'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo oggetto di furto.** Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alle classi di merito UNIQA 01 CU 14.

11) Revisione dell'assegnazione della classe di merito

Qualora all'atto della stipulazione del contratto il Contraente si trovi nell'impossibilità di consegnare all'Impresa l'attestazione di rischio, può comunque provvedervi entro tre mesi da tale data. **In tal caso il Contraente dovrà rilasciare un'autodichiarazione contenente le informazioni necessarie per la corretta assegnazione del contratto.**

Qualora l'attestato pervenga entro tre mesi dalla data di stipula l'Impresa riclassifica il contratto sulla base delle indicazioni contenute nell'attestazione stessa e calcola l'eventuale differenza di premio risultante a debito o a credito del Contraente che viene regolata entro la data di scadenza del contratto.

Qualora l'attestato non venga consegnato entro tre mesi dalla stipula della polizza l'Impresa emetterà documento di rettifica della classe di merito in classe di merito 01 CU 18 e relativo conguaglio del premio a debito del Contraente.

12) Evoluzione della classe al rinnovo del contratto

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella delle regole evolutive a seconda che l'Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

Ai fini dell'applicazione del Malus si considerano i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale e/o quelli pagati con responsabilità paritaria purché la percentuale di responsabilità cumulata dei rispettivi sinistri sia pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale di osservazione coincidente con l'ultimo quinquennio.

In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della tabella delle regole evolutive di seguito riportata.

TABELLA REGOLE EVOLUTIVE CLASSI UNIQA

Classe UNIQA	Classe di collocazione UNIQA in base ai sinistri	
	0 sinistri	1 o più sinistri
1	2	1
2	3	1
3	4	1
4	5	2
5	6	3
6	7	4
7	8	4
8	9	5
9	10	5
10	10	6

13) Riapertura di un sinistro

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostruzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive di cui al precedente punto 12) con i conseguenti conguagli del premio.

14) Rimborso di un sinistro

Il Contraente ha facoltà di evitare (o di ridurre) la maggiorazione di premio dovuta, offrendo all'Impresa il rimborso degli importi, per i sinistri dalla stessa pagati a titolo definitivo nell'ultima annualità trascorsa.

Tale facoltà è consentita al Contraente anche in caso di disdetta. In tal caso l'Impresa provvederà a consegnare al Contraente una nuova attestazione sullo stato del rischio sul quale non compariranno i sinistri rimborsati.

Per i sinistri avvenuti a partire dal 1° febbraio 2007 e liquidati in regime di risarcimento diretto la richiesta di informazioni e di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa - via Yser 14 - 00198 Roma. Per i sinistri liquidati al di fuori da tale procedura la richiesta va inoltrata all'Impresa.

Clausola Bonus Malus PLUS con Franchigia per Autovetture

- 58 -

- 1) La presente assicurazione è stipulata nella formula tariffaria "Bonus Malus PLUS con franchigia", che prevede, fermo quanto disposto dalla "Formula Tariffaria" clausola 56 - Bonus Malus Plus, una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro pari ad Euro 500,00.
- 2) Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti previsti dalla franchigia di Euro 500,00 per sinistro.
- 3) Si precisa inoltre che, qualora l'importo del risarcimento rientri nei limiti della franchigia e sia avvenuto l'effettivo rimborso all'Impresa della stessa, il sinistro non sarà tenuto in considerazione agli effetti delle regole evolutive del Bonus Malus.
- 4) L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
- 5) La presente formula tariffaria è riservata esclusivamente alla copertura di autovettura già assicurata presso altra impresa con l'ultima attestazione dello stato di rischio conseguita riportante "sinistri pagati", "sinistri pagati con responsabilità principale" e "sinistri pagati con responsabilità paritaria" negli ultimi 3 anni e nell'annualità in corso pari a 00 (non è equiparabile al dato 00 il dato NA o ND).
- 6) Qualora l'attestazione di rischio pervenga entro tre mesi dalla data di stipula del contratto, fermo quanto previsto al punto 12 della clausola 56 - Bonus Malus Plus, nel caso in cui l'attestazione non risponda ai requisiti sopra indicati, l'Impresa rettificherà il contratto applicando la formula tariffaria 56 - Bonus Malus Plus, con conseguente variazione di premio.
- 7) Per quanto non esplicitamente disciplinato nella presente clausola si demanda alla clausola 56 - Bonus Malus Plus.

Clausola Bonus Malus PLUS con Franchigia e GUIDA ESCLUSIVA PER AUTOVETTURE

- 59 -

- 1) La presente assicurazione è stipulata nella formula tariffaria "Bonus Malus PLUS con Franchigia e GUIDA ESCLUSIVA PER AUTOVETTURE" che prevede, fermo quanto disposto dalla "Formula Tariffaria" clausola 56 - Bonus Malus Plus, una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro pari all'ammontare precisato ai successivi punti 2 e 3.
- 2) Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti previsti dalla franchigia di Euro 500,00 per sinistro nel caso in cui il conducente della autovettura sia il Contraente indicato in polizza.
- 3) Nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi sia una persona, di età maggiore ai 21 anni compiuti, e diversa dal Contraente indicato in polizza, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti previsti dalla franchigia di Euro 2.000,00 per sinistro, elevata ad Euro 5.000,00 nel caso in cui il conducente al momento del sinistro non abbia 21 anni compiuti.

Tale franchigia è ridotta ad Euro 500,00 nel caso in cui l'utilizzo del veicolo indicato in polizza, al momento del sinistro, da parte di persona diversa dal Contraente sia dovuto a stato di necessità (art. 54 del codice penale - costrizione a compiere una azione dall'esigenza di preservare sé o altri dal pericolo imminente di un grave danno alla persona), o nel caso in cui il veicolo sia guidato da un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso o nel caso in cui l'Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

- 4) Si precisa inoltre che, qualora l'importo del risarcimento rientri nei limiti della franchigia e sia avvenuto l'effettivo rimborso all'Impresa della stessa, il sinistro non sarà tenuto in considerazione agli effetti delle regole evolutive del Bonus Malus.
- 5) L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
- 6) La presente formula tariffaria è riservata esclusivamente a Contraente persona fisica per la copertura di autovettura già assicurata presso altra impresa con l'ultima attestazione dello stato di rischio conseguita riportante con "sinistri pagati", "sinistri pagati con responsabilità principale" e "sinistri pagati con responsabilità paritari" nei 5 anni e annualità in corso pari a 00 (non è equiparabile al dato 00 il dato NA o ND).
- 7) Nel caso in cui il Contraente utilizzi una classe di merito maturata su altro veicolo (ingresso Legge Bersani), l'attestato di rischio di riferimento deve avere le caratteristiche sopra previste ed il Contraente indicato deve essere il medesimo e coincidere con il Proprietario dell'autovettura da assicurare (locatario in caso di leasing).
- 8) Qualora l'attestazione di rischio pervenga entro tre mesi dalla data di stipula del contratto, fermo quanto previsto al punto 12 della clausola 56 - Bonus Malus Plus, nel caso in cui l'attestazione non risponda ai requisiti sopra indicati, l'Impresa rettificherà il contratto applicando la formula tariffaria 56 - Bonus Malus Plus, con conseguente variazione di premio.
- 9) Per quanto non esplicitamente disciplinato nella presente clausola si demanda alla clausola 56 - Bonus Malus Plus.

Sezione “B”

Norme Comuni alle Sezioni “C - D - E”

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio

Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comporti aggravamento di rischio (come la variazione di residenza del Proprietario del veicolo o del Locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Art. 2 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. L'assicurazione vale altresì per gli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, *le cui sigle internazionali non siano barrate.*

Art. 3 Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate - alle previste scadenze - presso l'Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Art. 4 Adeguamento del premio

- 1) Qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve comunicare al Contraente il nuovo premio almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.
- 2) *Nel caso in cui il Contraente non comunichi, almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto, di non accettare il premio proposto, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di premio comunicate dall'Impresa. In questo caso si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.*

Art. 5 Rinnovo del contratto

- 1) *Salvo quanto previsto dall'art. 4, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno quindici giorni prima della scadenza, il contratto, se di*

durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno e così successivamente.

- 2) *Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.*

Art. 6 Valore assicurato

- 1) Il valore assicurato dichiarato dal Contraente si riferisce al valore del veicolo indicato sul frontespizio di polizza, comprensivo degli accessori purché stabilmente fissati sul veicolo assicurato e documentabili mediante fattura o altro documento equivalente.
- 2) Nella determinazione del valore assicurato si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico.
- 3) *Se il valore assicurato copre soltanto una parte del valore del veicolo, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile.*

Art. 7 Adeguamento del valore assicurato

L'Impresa si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale *e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore commerciale* e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso o di quello eventualmente comunicato ai sensi del precedente art. 4.

Art. 8 Determinazione e liquidazione del danno

- 1) In caso di sinistro, per determinare l'ammontare del danno, si farà riferimento al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro in base ai seguenti parametri:
 - per le autovetture al valore risultante dalle quotazioni indicate dalla rivista Quattroruote relativa al mese di accadimento del sinistro, o, qualora non siano disponibili, alle quotazioni medie di mercato al momento del sinistro riportate da altre pubblicazioni specializzate;
 - per tutti gli altri veicoli al valore di valutazione di mercato risultante da Eurotax giallo relativo al mese di accadimento del sinistro o, in mancanza, da pubblicazioni specializzate del settore.In mancanza di quotazioni pubblicate, sarà preso in considerazione il valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni.
- 2) Il valore degli accessori installati successivamente all'immatricolazione del veicolo, purché compreso nel valore assicurato, verrà determinato tenendo conto della data di acquisto dimostrabile da fattura o da documento equivalente.
- 3) Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

Perdita totale

Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

In caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo assicurato, l'Impresa determina l'ammontare del danno in base al valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro, decurtato dell'importo dell'eventuale relitto stabilito in sede di perizia.

Danni parziali

- In caso di sinistro che provochi al veicolo danni parziali, l'Impresa determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo stesso con applicazione del degrado d'uso come di seguito specificato.

Dall'ammontare del danno viene dedotto il valore delle migliorie apportate prima del sinistro e non comprese nel valore assicurato.

Resta salvo quando disposto all'art. 1914 del Codice Civile.

- Qualora il costo delle riparazioni sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del veicolo assicurato prima e dopo l'evento, l'ammontare del danno sarà pari a tale differenza, decurtato dell'eventuale valore del relitto stabilito in sede di perizia.

- Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di 5 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo (anche se avvenuta all'estero), verrà applicato il degrado d'uso esclusivamente alle parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell'apparato elettrico, batteria, gomme, allestimenti di veicoli industriali e commerciali soggette ad usura, nonché agli "apparecchi audiofonovisivi".

Per queste parti verrà determinato il valore allo stato d'uso al momento del sinistro tenuto conto di eventuali sostituzioni o migliorie successive alla data di prima immatricolazione, purchè documentate mediante fattura o altro documento equivalente.

- ***Sono escluse, in ogni caso, dall'indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.***

4) Limitatamente alle autovetture, qualora il sinistro avvenga entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, (anche se avvenuta all'estero) l'ammontare del danno, totale e parziale, viene determinato nei limiti del valore assicurato senza tenere conto del degrado d'uso del veicolo.

Art. 9 Franchigia o scoperto

L'Impresa corrisponde all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza, dedotta degli eventuali limiti (franchigia o scoperto con minimo) previsti dal contratto. In ogni caso, la somma indennizzabile non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, comprensivo degli accessori se compresi nel valore assicurato.

Art. 10 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, la documentazione prodotta e valutato l'ammontare del danno, l'Impresa provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall'esibizione della documentazione prevista a termini di polizza, ***sempreché il bene non sia oggetto di pignoramento o ipoteca o non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari.***

Art. 11 Termini e modalità per la denuncia dei sinistri

- 1) *I sinistri devono essere denunciati per iscritto all'Impresa entro tre giorni dalla data di accadimento o da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, del luogo e delle modalità del sinistro, nonché degli eventuali testimoni.*
- 2) *Per i danni conseguenti a furto, tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi, se assicurati con patto specifico, il termine di cui al comma 1 è ridotto a ventiquattro ore.*

Art. 12 Documentazione da presentare in caso di sinistro

- 1) *In caso di sinistro rientrante nelle garanzie Furto ed Eventi Socio Politici l'Assicurato deve presentare la copia autentica della denuncia effettuata all'Autorità competente. Se il sinistro è avvenuto all'estero la denuncia dovrà essere reiterata all'Autorità italiana.*
- 2) *In caso di furto totale del veicolo senza ritrovamento, l'Assicurato deve consegnare all'Impresa, compatibilmente con le caratteristiche del veicolo e a proprie spese:*
 - *libretto di circolazione e certificato di proprietà o foglio complementare (ove nella denuncia all'Autorità non risultino rubati o distrutti);*
 - *le seconde chiavi e tutte quelle in dotazione di serie;*
 - *estratto cronologico generale e annotazione della perdita di possesso rilasciati dal P.R.A.;*
 - *autorizzazione al pagamento o dichiarazione di estinzione in caso di vincoli ipotecari gravanti sul mezzo.*
- 3) *L'Impresa, sia in caso di furto parziale che di furto totale, entro 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, ha facoltà - prima di pagare l'indennizzo - di richiedere il certificato comprovante l'archiviazione dell'istruttoria penale relativa al furto.*
- 4) *In caso di sinistro rientrante nella garanzia Incendio, l'Assicurato deve consegnare all'Impresa copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti.*
- 5) *Per i sinistri rientranti nelle Sezioni "C - D - E" relativamente ai danni subiti dagli accessori aggiuntivi non di serie, l'Assicurato deve consegnare all'Impresa la fattura d'acquisto o d'installazione.*
- 6) *L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.*

Art. 13 Recupero

- 1) *L'Assicurato ha l'obbligo, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, di informare subito l'Impresa, nonché di far verbalizzare alle Autorità l'avvenuto ritrovamento del veicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati.*
- 2) *Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell'indennizzo, il valore del relitto sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.*
- 3) *In caso di recupero del veicolo dopo il pagamento del danno, l'Assicurato si obbliga a rilasciare procura a vendere all'Impresa, la quale tratterà il*

ricavato della vendita; se l'indennizzo fosse stato parziale, in conseguenza all'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile, i recuperi saranno ripartiti fra le parti in proporzione del danno sofferto.

- 4) Nel caso in cui l'Impresa rinunci a subentrare nella proprietà dei residui del sinistro, ***l'Assicurato ha la facoltà di riprendere quanto venisse recuperato.*** In questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'indennizzo precedentemente corrisposto.

Art. 14 Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose danneggiate

- 1) Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato in rimessa o in officina, ***l'Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso dell'Impresa, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.***
- 2) Qualora l'Assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso dell'Impresa, ***l'indennizzo sarà ridotto in relazione all'eventuale pregiudizio sofferto dall'Impresa per l'anticipata riparazione.***
- 3) ***L'Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento del danno da parte dell'Impresa, senza aver diritto ad indennità.***
- 4) L'Impresa ha facoltà di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia; del pari ha facoltà di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state distrutte o danneggiate, in luogo di pagarne il relativo indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro corrispondendone il valore. In tali casi l'Impresa deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

Art. 15 Controversie - Nomina dei Periti

- 1) ***La liquidazione dei danni ha luogo mediante accordo diretto tra le parti. Qualora non vi sia accordo, le parti hanno facoltà di conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato.***
- 2) ***I periti, in caso di disaccordo, possono eleggerne un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l'istanza anche all'altra parte - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.***
- 3) I periti devono:
 - a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
 - b) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

- 4) Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.
- 5) I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 16 Cessazione del rischio

- 1) ***Nel caso di cessazione del rischio, il Contraente può chiedere che l'assicurazione stipulata per il veicolo cessato sia resa valida per un altro veicolo di proprietà della stessa persona.***
- 2) L'Impresa prende atto della variazione e procede alla sostituzione del contratto e all'eventuale conguaglio del premio.
- 3) ***Nel caso di cessazione del rischio non seguita dalla sostituzione del veicolo, il premio pagato e non usufruito resta acquisito dall'Impresa.***

Art. 17 Rinuncia al diritto di surroga

Per le garanzie di cui alla Sezione "D" - Kasko, l'Impresa rinuncia al diritto di surroga che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del conducente del veicolo, dei trasportati dell'Assicurato e dei suoi familiari.

Art. 18 Interpretazione del contratto

In caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà assunta l'interpretazione più estensiva o più favorevole al Contraente per quanto previsto dalle condizioni di assicurazione.

In caso di sinistro, nel caso in cui siano richiamate in polizza clausole che prevedono analoghe garanzie, verrà applicata esclusivamente la garanzia più favorevole all'Assicurato.

Art. 19 Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 20 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Sezione “C” - Incendio e Furto

Condizioni Generali

L'assicurazione Incendio e Furto è operante in quanto sia espressamente convenuta in polizza con l'indicazione del valore assicurato del veicolo e sia stato corrisposto il relativo premio.

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione Incendio e Furto

- 1) L'Impresa risponde, fino alla concorrenza del valore indicato in polizza, nei limiti e alle condizioni che seguono, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, sia fermo che in circolazione, causati da:
 - Incendio, qualunque ne sia la causa, **ferme restando le esclusioni di cui art. 2 della presente Sezione;**
 - Furto totale o parziale e rapina, consumati o tentati.
- 2) L'assicurazione è altresì prestata per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dall'azione del fulmine e dall'esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.
- 3) L'assicurazione è estesa:
 - agli accessori che risultino stabilmente installati sul veicolo assicurato, sempre che il loro valore sia compreso nel valore assicurato;
 - ai danni prodotti al veicolo durante l'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina ed ai danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina purché derivanti da collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

Art. 2 Esclusioni riguardanti l'assicurazione Incendio e Furto

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di:
 - atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
 - tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
 - trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti, caduta neve, mareggiate, tempeste, slavine, valanghe, bufere;
 - eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- b) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; relativamente alla sola garanzia Incendio sono compresi i danni determinati da colpa grave dei predetti soggetti;
- c) causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli da fenomeno elettrico comunque causato, non seguiti da incendio;
- d) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- e) derivanti da trasporto di infiammabili, esplosivi, a meno che il veicolo non sia autorizzato a tali trasporti e ciò comunque deve risultare espressamente indicato in polizza.

Condizioni Generali

L'assicurazione Kasko è operante in quanto sia espressamente richiamata in polizza la relativa clausola con l'indicazione del valore assicurato del veicolo e sia stato corrisposto il relativo premio.

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione Kasko

L'Impresa risponde, fino alla concorrenza del valore indicato in polizza, nei limiti e alle condizioni che seguono, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada e collisione verificatisi durante la circolazione.

Art. 2 Esclusioni riguardanti l'assicurazione Kasko

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge;
- b) avvenuti in conseguenza di:
 - atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
 - tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
 - trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti, caduta neve, mareggiate, tempeste, slavine, valanghe, bufere;
 - eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- c) determinati o agevolati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati; sono compresi i danni determinati da colpa grave dei predetti soggetti;
- d) causati da materiali o animali trasportati sul veicolo;
- e) avvenuti in conseguenza di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano o manovre di carico/scarico del veicolo;
- f) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- g) conseguenti a furto o rapina in quanto assicurabili nell'ambito dell'assicurazione Furto di cui alla Sezione “C”;
- h) avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
- i) avvenuti in conseguenza di guida da parte di persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
- l) riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche in genere, se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

Clausole Kasko

Clausola Urto Ribaltamento Collisione

- 61 -

La garanzia Kasko risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di urto, ribaltamento e collisione verificatisi durante la circolazione.

Clausola Limitazione alla collisione

- 62 -

La garanzia Kasko si intende limitata ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione contro veicoli a motore identificati, verificatisi durante la circolazione.

Per le clausole 61 e 62, a deroga dell'art. 9 della Sezione "B" la franchigia o lo scoperto non verranno applicati qualora l'Assicurato ottenga il risarcimento dei propri danni avvalendosi - in quanto ne ricorrano i presupposti - della procedura prevista dalla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (C.A.R.D.).

Clausola Collisione a primo rischio assoluto per autovetture

- 64 -

La garanzia Kasko a primo rischio assoluto risarcisce i danni materiali e diretti subiti dall'autovettura assicurata, in conseguenza di collisione contro veicoli a motore identificati, verificatisi durante la circolazione, qualora il sinistro accada nel territorio italiano - compresi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino - e venga accertata la totale o parziale responsabilità dell'Assicurato.

Restano esclusi i danni subiti in conseguenza di collisione con ciclomotori o macchine agricole.

Per la validità della presente garanzia la denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'Isvap ai sensi dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni (Modulo Blu) e l'evento deve rispondere alle caratteristiche di cui sopra.

La presente garanzia è prestata esclusivamente per autovetture e fino alla somma di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, nella forma "a primo rischio assoluto", cioè senza l'applicazione della regola proporzionale, non trovando attuazione l'art. 1907 del Codice Civile.

Ad ogni sinistro verranno applicati gli scoperti e franchigie indicati in polizza. In nessun caso l'indennizzo corrisposto cumulato con quanto eventualmente corrisposto all'Assicurato con procedura di risarcimento diretto, potrà superare il valore commerciale del veicolo assicurato. Per la quantificazione dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo e rimasti a carico dell'Assicurato si fa riferimento, se presente, alla valutazione effettuata dalla Compagnia nell'ambito della gestione del sinistro R.C.A. da risarcimento diretto.

Sezione “E” - Condizioni aggiuntive

(operanti solo se espressamente richiamate in polizza e pagato il relativo premio)

Clausola Non tacito rinnovo

- 14 -

A deroga dell’art. 5 di cui alla Sezione “B”, il presente contratto non verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza.

Clausola Veicoli dotati di sistema antifurto “immobilizer”

- 34 -

Il premio Furto è stato determinato sulla base delle dichiarazioni del Contraente, tenendo conto che il veicolo indicato in polizza è dotato di sistema antifurto immobilizer stabilmente installato sul veicolo in corso di fabbricazione o successivamente.

Clausola Veicoli dotati di sistema antifurto “satellitare”

- 35 -

Il premio Furto è stato determinato sulla base delle dichiarazioni del Contraente, tenendo conto che il veicolo indicato in polizza è dotato di sistema antifurto del tipo “satellitare” stabilmente installato sul veicolo in corso di fabbricazione o successivamente. Nel caso in cui il sistema antifurto non sia funzionante o attivato al momento del sinistro, il Contraente è tenuto a versare un’integrazione del premio pari al minor premio pagato per effetto dell’applicazione della presente clausola.

Clausola Garanzia Cristalli

- 41 -

L’Impresa si obbliga a rimborsare all’Assicurato le spese sostenute per la sostituzione dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta per cause accidentali o fatto di terzi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

Sono escluse dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni provocati ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni ed alla fanaleria in genere.

La presente clausola è riservata ai soli rinnovi o sostituzioni di contratti con clausola già presente.

Clausola Ricorso Terzi

- 42 -

L’Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi (compresi i danni provocati ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato per il ricovero del veicolo) - definiti ai sensi dell’art. 4 di cui alla Sezione “A” - dall’incendio del veicolo assicurato *quando lo stesso non si trovi in circolazione a norma della legge, fino ad un massimo di Euro 250.000,00 non cumulabile in presenza di altra clausola con stessa garanzia.*

Clausola Incendio da Atti Vandalici

- 45 -

La garanzia comprende i danni da incendio avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi.

La garanzia opera con un massimo risarcimento pari all'80% della somma assicurata e applicando uno scoperto del 20% sul danno liquidabile.

Clausola Eventi socio - politici e Fenomeni naturali

- 60 -

L'Impresa si obbliga ad indennizzare - nei limiti del valore assicurato - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:

a) tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi.

Restano esclusi i danni determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

b) trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti, caduta neve, mareggiate, tempeste, slavine, valanghe, bufere, purchè non derivanti da movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche.

Restano esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti.

Limitatamente agli eventi di cui alla lettera a), l'Assicurato dovrà aver preventivamente denunciato il fatto alle Autorità competenti, inoltrando all'Impresa copia della denuncia vistata dalle Autorità stesse.

I sinistri devono essere denunciati all'Impresa entro 24 ore dalla data di accadimento o da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza.

Relativamente alle riparazioni delle cose danneggiate, alla determinazione, liquidazione e pagamento del danno, vale quanto disciplinato dalla Sezione "B" Norme Comuni.

L'Impresa resta obbligata all'indennizzo con deduzione dello scoperto e relativo minimo indicato in polizza.

L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

L'Impresa resta obbligata all'indennizzo con deduzione della franchigia o dello scoperto (con eventuale minimo) indicati in polizza.

Clausola Garanzie Complementari

- 67 -

1) Spese per smarrimento e sottrazione chiavi

In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo assicurato, l'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto immobilizer o satellitare.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 300,00 per sinistro previa presentazione di regolare fattura.

2) Rimborso imposta di proprietà

In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino una perdita totale del veicolo assicurato, l'Impresa si impegna a corrispondere un importo pari al rateo dell'imposta di proprietà relativa al periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza dell'imposta pagata.

3) Rimborso spese di parcheggio e di custodia

Nel caso di incidente da circolazione con responsabilità da parte dell'Assicurato, l'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di **Euro 300,00 per sinistro e per anno assicurativo**, le spese sostenute dall'Assicurato per il parcheggio e la custodia del veicolo assicurato, disposti dall'Autorità. *Le spese devono essere comprovate da regolare fattura.*

4) Rimborso spese di traino e custodia a seguito di furto.

In caso di furto totale o rapina del veicolo assicurato, l'Impresa rimborsa fino ad un massimo di **Euro 300,00** per sinistro, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il traino e la custodia del veicolo disposti dall'Autorità, dal giorno di ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato, del ritrovamento stesso.

5) Spese di immatricolazione

In caso di incendio o furto totale indennizzabili a termini di polizza, l'Impresa corrisponde all'Assicurato l'importo di **Euro 300,00** quale parziale indennizzo per le spese di immatricolazione che l'Assicurato ha sostenuto per l'acquisto del nuovo veicolo.

In caso di distruzione, furto o smarrimento della targa, l'Impresa rimborsa, nei limiti dell'importo suindicato, le spese documentate dall'Assicurato relative alla sostituzione della targa.

6) Garanzia bagaglio

In caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino *la distruzione totale del veicolo assicurato (ovvero qualora il veicolo abbia danneggiamenti di entità pari o superiore all'80% del suo valore commerciale)*, l'Impresa rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio fino ad un massimo di **Euro 300,00** per sinistro.

La garanzia è valida esclusivamente per quanto di proprietà dell'Assicurato, del conducente e dei trasportati quali indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio, nonché indumenti indossati.

Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti ed i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e di artigianato.

7) Soccorso Stradale

In caso di incendio, furto, urto, collisione o ribaltamento, l'Impresa rimborsa fino alla concorrenza di **Euro 300,00, per sinistro e per anno assicurativo**, le spese per rimorchiare il veicolo danneggiato presso un'officina e quelle per il rientro in sede degli occupanti con mezzi pubblici.

8) Garanzia Airbag

A seguito di incidente da circolazione con responsabilità da parte dell'Assicurato l'Impresa rimborsa fino alla concorrenza di **Euro 300,00 per sinistro e per anno assicurativo**, le spese sostenute dall'Assicurato per il ripristino degli airbag.

Le spese devono essere comprovate da regolare fattura.

9) Collisione con veicoli non assicurati

L'Impresa indennizza, in proporzione al grado di responsabilità del terzo ai sensi dell'art. 2054 del Codice Civile e per gli importi non risarcibili da parte del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", ai sensi della normativa vigente, i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo targato identificato e non coperto da assicurazione per la responsabilità civile da circolazione. La garanzia viene prestata fino alla concorrenza di **Euro 500,00**.

10) Fermo Macchina

L'assicurazione comprende il danno indiretto derivante all'Assicurato dalla mancata disponibilità del veicolo indicato in polizza in conseguenza di incendio o furto totale, indennizzabili a termini di polizza, mediante corresponsione di una indennità giornaliera fissa di **Euro 25,00** per ogni giorno di indisponibilità del veicolo - compreso il tempo tecnico necessario alle riparazioni fino a un **massimo di trenta giorni per sinistro e per ogni annualità assicurativa**, con inizio dalle ore 24 del giorno in cui il sinistro viene comunicato all'Impresa.

Clausola Rottura Cristalli e Grandine

- 68 -

1) Rottura Cristalli

L'Impresa si obbliga a rimborsare all'Assicurato le spese sostenute per la sostituzione o riparazione dei cristalli (*parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali*) del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a cause accidentali o fatto di terzi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 750,00 per sinistro e per anno assicurativo, con una franchigia fissa di Euro 100,00 per sinistro da applicarsi sull'importo del massimo risarcimento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

Sono esclusi dalla garanzia:

- *le rigature e/o le segnature;*
- *le rotture conseguenti a collisione, urto o ribaltamento;*
- *i danni provocati ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli;*
- *i danni agli specchi retrovisori esterni ed alla fanaleria in genere e al tetto superiore anche se in cristallo.*

2) Grandine

L'Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di grandine.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, con una franchigia fissa di Euro 250,00 per sinistro da applicarsi sull'importo del massimo risarcimento.

Al verificarsi di un sinistro causato da grandine che rechi danni materiali diretti anche ai cristalli, entrambe le garanzie devono intendersi operanti.

Sezione “F” Infortuni del conducente del veicolo

Condizioni Generali

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione - Esclusioni

1) L'assicurazione vale per gli infortuni che avvengano in relazione alla guida del veicolo assicurato ed alle operazioni rese necessarie in caso di fermata per la ripresa della marcia. ***L'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.***

Nel caso di patente scaduta l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l'assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso.

2) Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) **gli infortuni occorsi agli assicurati in stato di ubriachezza, in caso di abuso di psicofarmaci, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o allucinogene;**
- b) **gli infortuni avvenuti in conseguenza di delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;**
- c) **gli infortuni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni;**
- d) **le conseguenze dirette o indirette derivanti dallo sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;**
- e) **gli infortuni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.**

Art. 2 Persone non assicurabili

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi ai conducenti del veicolo assicurato affetti da alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività, diabete in terapia con insulina, epilessia e da infermità mentali.

Art. 3 Prestazioni

Le seguenti prestazioni si intendono operanti se le rispettive clausole sono richiamate in polizza.

Conducente dell'autovettura (Clausola 29G)

Conducente dell'autocarro (Clausola 29L)

L'assicurazione è operante per le seguenti prestazioni e somme assicurate:

Morte	Euro 100.000,00
Invalidità Permanente	Euro 100.000,00
Rimborso Spese Sanitarie	Euro 10.000,00

Conducente dell'autovettura (Clausola 29H)

L'assicurazione è operante per le seguenti prestazioni e somme assicurate:

Morte	Euro 60.000,00
Invalidità Permanente	Euro 60.000,00
Rimborso Spese Sanitarie	Euro 6.000,00

Conducente dell'autovettura (Clausola 29I)

Conducente dell'autocarro (Clausola 29M)

L'assicurazione è operante per le seguenti prestazioni e somme assicurate:

Morte	Euro 35.000,00
Invalidità permanente	Euro 35.000,00
Rimborso Spese Sanitarie	Euro 4.000,00

Conducente del ciclomotore (Clausola 29N)

L'assicurazione è operante per le seguenti prestazioni e somme assicurate:

Morte	Euro 10.000,00
Invalidità permanente	Euro 60.000,00
Rimborso Spese Sanitarie	Euro 3.000,00

Art. 4 Invalidità permanente

- 1) In caso di invalidità permanente, verificatasi - anche successivamente alla scadenza del contratto - entro due anni dal giorno dell'infortunio, l'Impresa liquida un'indennità calcolandola sulla somma assicurata per invalidità permanente secondo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 in vigore fino al 24 luglio 2000, senza applicazione della "franchigia" relativa prevista dalla legge.
- 2) La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; ***se trattasi di limitazione della funzionalità, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.***
- 3) La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere ***il massimo valore del 100%.***

- 4) L'indennità per la perdita anatomica o funzionale di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica della falange dell'alluce nella metà, e per la perdita anatomica della falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
- 5) In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, l'Impresa riconoscerà una **percentuale di invalidità pari al 50%** di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.
- 6) Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, la valutazione dell'invalidità permanente è effettuata tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.
- 7) ***In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.***
- 8) In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.
- 9) ***Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi.*** Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, l'Impresa paga ai beneficiari l'importo liquidato od offerto.

Art. 4.1 Franchigia e calcolo dell'indennizzo per invalidità permanente

L'indennizzo si calcola applicando alla somma assicurata per invalidità permanente di cui all'art. 3 la percentuale corrispondente al grado di invalidità accertata, ***dedotti 3 punti (franchigia assoluta del 3%)***.

In caso di perdita anatomica, totale o parziale, e non semplice riduzione funzionale, di un organo o un arto, l'Impresa liquida l'indennità senza deduzione di alcuna franchigia.

Nel caso inoltre in cui l'invalidità permanente sia comunque di grado pari o superiore al **12%** della totale, l'Impresa liquida l'indennità senza deduzione di alcuna franchigia.

Art. 4.2 Indennità maggiorata per invalidità permanente grave

Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado pari o superiore al **66%** della totale, l'Impresa liquida la somma assicurata per l'invalidità permanente assoluta maggiorata di una ulteriore indennità pari al **50%** della somma stessa.

Art. 4.3 Assicurato con oltre 75 anni di età (operante solo per la clausola 29N)

Per le persone che hanno compiuto i 75 anni, la somma assicurata per l'invalidità permanente è pari alla metà di quella indicata al precedente art. 3.

Art. 5 Morte

- 1) Se l'infortunio ha per conseguenza la morte e questa si verifichi anche successivamente alla scadenza della polizza - **entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto**, l'Impresa liquida la somma assicurata per il caso di morte in parti uguali agli eredi legittimi.
- 2) Se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente, **ma entro due anni dal giorno dell'infortunio** ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, l'Impresa corrisponde agli aventi diritto la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.

Art. 6 Rimborso spese sanitarie

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza l'Impresa assicura, fino a concorrenza della somma indicata all'art. 3, il rimborso delle spese sostenute:

- 1) durante il ricovero, per:
 - onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria;
 - diritti di sala operatoria, materiale di intervento e apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicate durante l'intervento;
 - rette di degenza;
 - assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici;
 - tickets relativi alle prestazioni precedenti.

Se il ricovero avviene in ospedale pubblico, qualora l'Assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa, l'Impresa corrisponderà un'indennità sostitutiva del rimborso di **Euro 26,00 per ogni giorno di ricovero, escluso quello di dimissione, con il massimo di 90 giorni per anno assicurativo**;

- 2) dopo il ricovero, purché direttamente conseguenti all'infortunio e prescritti dal medico curante, per:
 - esami, acquisto medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche ambulatoriali, avvenuti nei 120 giorni successivi al primo ricovero;
 - trattamenti fisioterapici e rieducativi, compiuti nei 120 giorni successivi al primo ricovero;
 - cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), compiute nei 180 giorni successivi al primo ricovero.

Qualora l'infortunio non abbia dato origine a ricovero, i termini di cui sopra relativi alle prestazioni post - ricovero ed alle cure termali si intendono computati a partire dalla data dell'infortunio stesso; in tal caso, inoltre, è operante una franchigia di **Euro 50,00**;

- 3) per il trasporto dell'Assicurato in ospedale o in clinica con qualunque mezzo e il ritorno a casa effettuato con ambulanza;
- 4) per protesi ortopediche: l'Impresa rimborsa le spese sostenute per il primo acquisto di protesi ortopedica, anche sostitutiva di parte anatomica, resa necessaria dall'infortunio nonché per le spese sostenute per l'acquisto o il noleggio (**per il periodo massimo di un anno**) di carrozzelle ortopediche;

- 5) per i danni estetici: sono altresì comprese le spese per cure ed applicazioni (inclusi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva) **effettuate entro 2 anni dall'infortunio**, allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati dall'infortunio stesso. **L'Impresa effettua il rimborso previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in originale. Il pagamento viene effettuato a cure ultimate.**

Art. 7 Denuncia dell'infortunio

- 1) **La denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e delle cause che lo determinarono corredata da certificato medico, deve essere fatta per iscritto dall'Assicurato all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità di effettuare la denuncia, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.**
- 2) **Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici, sino a guarigione avvenuta.**
- 3) **L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire alla visita di medici dell'Impresa ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.**
- 4) **Qualora l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso all'Impresa.**
- 5) **Se non viene adempiuto intenzionalmente all'obbligo della denuncia ed agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l'Assicurato od i suoi aventi diritto perdono il diritto all'indennità; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, l'Impresa ha il diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.**

Art. 8 Criteri di indennizzabilità

- 1) **L'Impresa liquida l'indennità convenuta *soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio*, che risulti indennizzabile a termini di polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.**
- 2) **Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.**

Art. 9 Controversie - Arbitrato irrituale

- 1) *In caso di controversie di natura medica sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità di cui all'art. 8, le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.*
- 2) *Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.*
- 3) *Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.*
- 4) *I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.*

Art. 10 Esonero denuncia altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni Infortuni che avesse in corso o dovesse stipulare con l'Impresa stessa o con altre Imprese; deve tuttavia dare comunicazione della loro esistenza al momento della denuncia di danno.

Art. 11 Rinuncia all'azione di surroga

L'Impresa rinuncia al diritto di surroga che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 12 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali non siano barrate.

Art. 13 Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; *le rate successive devono essere pagate - alle previste scadenze - presso l'Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto*, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Art. 14 Rinnovo del contratto

- 1) In mancanza di disdetta data da una delle parti almeno quindici giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno e così successivamente.
- 2) Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.

Art. 15 Trasferimento della proprietà del veicolo

- 1) *Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato il Contraente può chiedere che l'assicurazione stipulata per il veicolo venduto sia resa valida per un altro veicolo di sua proprietà.*
- 2) L'Impresa prende atto della variazione e procede all'eventuale conguaglio del premio.

Art. 16 Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 17 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Sezione “G” Assistenza Auto - QUI UNIQA

Condizioni Generali

- 1) L'assicurazione Assistenza è operante in quanto sia espressamente convenuta in polizza richiamando la clausola 30.
- 2) Verrà prestata assistenza all'Assicurato nei modi ed entro i limiti sottoindicati, nel caso in cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni di seguito indicate.
- 3) L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. L'assicurazione vale altresì per gli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali indicate sulla carta verde stessa non siano barrate.
- 4) Per veicolo si intende: autovettura ad uso privato, noleggio con conducente e/o locazione a lungo termine, autoveicolo per trasporto di cose e/o persone, camper, roulotte, rimorchio campeggio, motocarozzetta; motociclo di oltre 50 cc., regolarmente assicurato con polizza R.C. Auto dell'Impresa.
- 5) Le garanzie hanno effetto dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa.

Prestazioni

Art. 1 Soccorso Stradale

1.a Traino

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Centrale Operativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro. Per gli autocarri di peso complessivo oltre 3.500 Kg, il massimale viene elevato ad Euro 1.000,00.**

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).

Sono esclusi dal massimale sopraindicato i costi relativi all'eventuale trasferimento della merce trasportata.

1.b Depannage in Italia

Alternativamente al traino la Centrale Operativa potrà inviare un'officina mobile per effettuare un intervento di riparazione d'emergenza sul posto. Saranno coperti i costi relativi alla percorrenza di andata/ritorno dell'officina mobile entro il massimale suindicato, ***mentre rimangono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione effettuata dall'officina mobile stessa.***

Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente, può chiedere l'intervento di depannage anche in caso di foratura di pneumatico del veicolo o di necessità di montaggio di catene.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione 1.a.

L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo ***fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro. Per gli autocarri di peso complessivo oltre 3.500 Kg, il massimale viene elevato ad Euro 1.000,00.***

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

Art. 2 Recupero del veicolo fuori strada

Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo ***fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro. Per gli autocarri di peso complessivo oltre 3.500 Kg, il massimale viene elevato ad Euro 2.500,00.***

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Centrale Operativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

Sono esclusi dal massimale sopraindicato i costi relativi all'eventuale recupero e/o trasferimento della merce trasportata.

Su semplice richiesta telefonica da parte dell'assicurato, la Centrale Operativa fornisce gli indirizzi ed i recapiti telefonici della rete di assistenza autorizzata delle maggiori case costruttrici in Italia.

Art. 3 Autodemolizione in Italia (esclusi autocarri oltre 3.500 Kg)

Qualora l'Assicurato, a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (D.P.R. 915 del 10.09.82 art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del 30.04.92 art. 103; D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997 art. 46) debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carroattrezzi e la sua demolizione. **Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.**

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- foglio complementare / certificato di proprietà (originale);
- targhe autoveicolo;

(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.)

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Centrale Operativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". L'Impresa terrà a proprio carico i costi relativi al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla sua demolizione ed alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. **Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.**

Art. 4 Auto in sostituzione in Italia (esclusi autocarri oltre 3.500 Kg)

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e **ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice**, facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un'autovettura di 1200 cc. di cilindrata **per un massimo di tre giorni per sinistro e con percorrenza illimitata.**

L'Impresa terrà a proprio carico le relative spese.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

La prestazione non è operante per:

- *immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;*
- *operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.*
- *immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.*

**Art. 5 Auto in sostituzione sul posto (esclusi autocarri oltre 3.500 Kg)
PRESTAZIONE VALIDA SOLO SE IN POLIZZA è RICHIAMATA LA
CLAUSOLA 30 TOP (Prestazione erogata solo in Italia)**

Qualora in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto parziale o rapina tentata, venga erogata la prestazione "Soccorso Stradale", oppure a seguito di rapina o furto totale del veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, 24 h su 24, un'autovettura in sostituzione.

Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, 1.200 cc di cilindrata, sarà fornita compatibilmente con le disponibilità del centro di noleggio, presso il luogo di fermo del veicolo, o, qualora le condizioni non lo consentano, presso il luogo di destinazione del soccorso stradale. Qualora non vi fosse disponibilità locale, la Società terrà a proprio carico gli eventuali costi per il trasporto in taxi presso la stazione convenzionata più vicina o il pernottamento dell'Assicurato presso una struttura alberghiera.

La Società terrà a proprio carico i costi di noleggio dell'autovettura per un massimo di 3 giorni consecutivi.

L'Assicurato dovrà fornire alla Società di autonoleggio la patente di guida in originale e valida ed il numero di una carta di credito a titolo di cauzione. L'Assicurato riconsegnerà l'autovettura in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata; qualora fosse necessario, la Società terrà a proprio carico i costi del trasporto in taxi per il ritiro del veicolo riparato.

Art. 6 Richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo

Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico generale di possesso;
- perdita di possesso;

potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa *comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente.* In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato. *La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.* L'Impresa terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

Art. 7 Consulenza medica

Qualora a seguito di infortunio, causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Centrale Operativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

Art. 8 Invio di un'autoambulanza in Italia

Qualora a seguito di infortunio, causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Centrale Operativa invierà direttamente l'autoambulanza, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo ***fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso complessivo (andata/ritorno) per sinistro.***

■ **LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO PER VEICOLI ENTRO I 3.500 KG E AD OLTRE 100 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO PER AUTOCARRI E CAMPER DI PESO SUPERIORE A 3.500 KG.**

Art. 9 Spese di rimessaggio

Qualora, in conseguenza di guasto o incidente da circolazione, il veicolo subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Centrale Operativa provvederà al rimessaggio del veicolo, tenendo l'Impresa a proprio carico le relative spese ***fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro.***

Art. 10 Spese d'albergo

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Centrale Operativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo l'Impresa a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione ***fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).***

Art. 11 Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio

Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto ***immobilizzato in Italia per 36 ore o all'estero per 5 giorni***, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Centrale Operativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;

oppure:

- un veicolo ad uso privato senza autista di 1200 cc. di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore. ***Restano in questo caso a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.***

L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo ***fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati).***

Art. 12 Viaggio per il recupero del veicolo (esclusi autocarri oltre 3.500 Kg)

Qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto ***immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni*** oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) ***di sola andata*** per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo.

Art. 13 Autista a disposizione (esclusi autocarri oltre 3.500 Kg)

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Centrale Operativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve. L'Impresa terrà a proprio carico il costo dell'autista.

Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

Art. 14 Invio pezzi di ricambio

Qualora, in conseguenza di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico dell'Impresa.

Art. 15 Anticipo spese di prima necessità (esclusi autocarri oltre 3.500 Kg)

Qualora a seguito di sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino **ad un importo massimo di Euro 520,00 per sinistro**.

Art. 16 Viaggio di un familiare (esclusi autocarri oltre 3.500 Kg)

Qualora a seguito di infortunio, causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, **un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato.**

L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo.

Qualora l'Assicurato necessiti di assistenza personale, la Centrale Operativa provvederà inoltre a ricercare e prenotare un albergo per il familiare, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione **fino ad un massimo di Euro 180,00 per sinistro**.

LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO.

Art. 17 Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale (esclusi autocarri oltre 3.500 Kg)

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo **di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi**, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto o la rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico dell'Impresa.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa provvede al suo rimpatrio, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Art. 18 Abbandono legale (esclusi autocarri oltre 3.500 Kg)

Qualora, nei casi previsti dalla precedente prestazione 16 - Rimpatrio del veicolo, **il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia**, la Centrale Operativa, in alternativa alla prestazione 16 - Rimpatrio del veicolo, provvederà ad organizzare la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo l'Impresa a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.

Art. 19 Rimpatrio sanitario

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato con costi a carico dell'Impresa, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa. La Centrale Operativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.

L'Impresa, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Centrale Operativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

Art. 20 Rimpatrio con un familiare (esclusi autocarri oltre 3.500 Kg)

Qualora, in caso di "Rimpatrio sanitario" dell'Assicurato in base alle condizioni della prestazione di cui al precedente art. 20, i medici della Centrale Operativa non ritengano necessaria l'assistenza sanitaria durante il viaggio, la Centrale Operativa provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il "Rientro sanitario" un familiare dell'Assicurato, presente sul posto.

L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo *fino ad un massimo di Euro 260,00 per sinistro*.

L'Impresa, qualora abbia provveduto al rientro del familiare dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.

Art. 21 Rimpatrio salma

Qualora, a seguito di incidente, l'Assicurato sia deceduto, la Centrale Operativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo l'Impresa a proprio carico i relativi costi *fino ad un massimo di Euro 2.600,00 per sinistro*, ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Centrale Operativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

Art. 22 Interprete a disposizione

Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad incidente oppure in seguito ad infortunio, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Centrale Operativa provvederà ad inviarlo, tenendo l'Impresa a proprio carico l'onorario *fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro*.

Art. 23 Anticipo spese legali

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un *legale fino ad un massimo di Euro 1.050,00 per sinistro*.

Art. 24 Anticipo delle cauzioni penali e civili

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, *fino ad un massimo di Euro 5.200,00 per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile*.

Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

- a) *Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità della polizza.*
- b) *La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.*
- c) *Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.*
- d) *Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.*
- e) *La Centrale Operativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.*
- f) *Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. 166 del 27 ottobre 2008.*
- g) *Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.*
- h) *L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Centrale Operativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.*
- i) *Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni di cui agli artt. 14, 22 e 23 verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di*

trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Centrale Operativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.

L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

- l) A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla UNIQA Protezione Spa nel termine di tre giorni a pena di decadenza.
Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la prestazione.*

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente "Sezione Assistenza" si applicano le disposizioni di legge.

Istruzione per la richiesta di assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24, facente capo al numero verde:



valido solo in Italia

oppure al numero **02.58.28.67.97** valido sia in Italia che all'estero

Oppure, se non può telefonare può inviare un telegramma a
EUROP ASSISTANCE SERVICE SPA - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- 1) il tipo di assistenza di cui necessita;
- 2) nome e cognome;
- 3) numero di targa;
- 4) numero di polizza preceduto dalla sigla
NUCA per veicoli entro i 3.500 Kg
CAUC per autocarri superiori ai 3.500 Kg;
numero di polizza preceduto dalla sigla
UNAT per autovetture garanzia top
CAUC per autocarri superiori ai 3.500 Kg;
- 5) indirizzo del luogo in cui si trova;
- 6) il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'Assistenza.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Sezione “H” - Tutela Legale

Condizioni Generali

L'assicurazione Tutela Legale è operante in quanto sia espressamente convenuta in polizza richiamando la clausola 40.

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dall'Impresa a: **ARAG Assicurazioni SpA** con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9 - 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

telefono centralino: 045.8290411,

fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

- 1) L'Impresa, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale di Euro 15.000,00**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza**.
- 2) Tali oneri sono:
 - le spese per l'intervento del Legale incaricato della gestione del caso assicurativo **nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il Legale che stabiliscono compensi professionali;**
 - le eventuali spese del legale di controparte, **nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'art. 6 comma 4;**
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'art. 6 comma 5;
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia;
 - il contributo unificato (D.L. 11/03/2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- 3) È garantito l'intervento di un **unico Legale** per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 comma 3.

Art. 2 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1) L'Assicurato è tenuto a:

- *regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;*
- *ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.*

2) L'Impresa non si assume il pagamento di:

- *multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;*
- *spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).*

3) Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 3 Insorgenza del caso assicurativo

1) Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- *per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;*
- *per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.*
- *In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.*

2) La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.

3) La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati all'Impresa o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'art. 4, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

4) *La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.*

5) Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, *ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.*

Art. 4 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

- 1) *L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Impresa o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.*
- 2) *In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale dell'Impresa o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.*
- 3) *L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il Legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo all'Impresa o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.*
- 4) *Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, l'Impresa o ARAG lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il Legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.*
- 5) *L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con l'Impresa o ARAG.*

Art. 5 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- *informare immediatamente l'Impresa o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;*
- *conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.*

Art. 6 Gestione del caso assicurativo

- 1) Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
- 2) Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 4.
- 3) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**
- 4) *L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.*
- 5) *L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG.*
- 6) L'Impresa o ARAG non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
- 7) *In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e l'Impresa o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un Arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di*

accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

L'Impresa avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 7 Recupero di somme

- 1) Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
- 2) *Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.*

Art. 8 Estensione territoriale

La copertura viene garantita nei Paesi in cui opera la garanzia R.C. Auto.

Art. 9 Assicurati

Le garanzie previste all'art. 1 "Oggetto dell'assicurazione" della presente Sezione, che il Contraente dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate:

al **Proprietario**, al **Locatario** in base ad un contratto di noleggio/leasing, al **conducente autorizzato**, ai **trasportati**, per i casi assicurativi **connessi al veicolo indicato in polizza**.

In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo.

Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio.

Le garanzie valgono inoltre per:

- **l'Assicurato come persona fisica, il coniuge e i figli minori;**
- **i Conviventi solo se risultanti dal certificato anagrafico di residenza quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.**

Art. 10 Prestazioni garantite

Le garanzie previste all'art. 1 "Oggetto dell'assicurazione" della presente Sezione vengono prestate per le seguenti prestazioni:

- 1) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti **per fatti illeciti di terzi**.

In caso di incidente tra veicoli l'operatività viene garantita nei seguenti casi:

- a) **sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (art. 149 D.Lgs. n. 209/05);**

b) sinistri stradali gestiti con la “Procedura di Risarcimento” (art. 148 D.Lgs. n. 209/05);

c) recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali (art. 141 D.Lgs. n. 209/05).

Quanto previsto ai punti a), b), c) opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall’art. 11 “Esclusioni” lettera i) nel solo caso di violazione dell’art. 186 del Nuovo Codice della Strada (guida sotto l’influenza dell’alcool).

Quanto previsto ai punti a), b), c) opera a parziale deroga di quanto disposto dall’art. 11 “Esclusioni” lettera m).

2) Sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato; *fermo quanto disposto all’art. 11 “Esclusioni” lettera m).*

La presente garanzia opera per i casi che devono essere trattati:

- *in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino se con valore in lite superiore ad Euro 100,00;*

- *nei Paesi dell’Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein se con valore in lite superiore ad Euro 200,00;*

3) sostenere la difesa in procedimenti penali per **delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale**. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

4) l’assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, **sequestrato in seguito ad incidente stradale;**

5) l’anticipo da parte di ARAG, fino ad un importo massimo equivalente in **valuta locale a Euro 11.000,00**, della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all’estero**.

*L’anticipo viene concesso **previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi ad ARAG entro un mese dalla data di erogazione;***

6) l’assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all’estero;**

7) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate **in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.**

Proporre il ricorso al Prefetto o l’opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie **purché comminate in conseguenza di un incidente stradale.**

ARAG provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione e/o del ricorso.

L’Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

La presente garanzia opera a parziale deroga dell’art. 11 “Esclusioni” lettera a) e limitatamente alla materia amministrativa;

8) gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall’Assicurato.

In deroga all’art. 3 “Insorgenza del caso assicurativo” della presente Sezione, le garanzie di cui ai punti 4), 5), 6), 7) operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

Art. 11 Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;*
 - b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;*
 - c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;*
 - d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;*
 - e) per fatti dolosi delle persone assicurate;*
 - f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;*
 - g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;*
 - h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C. Auto, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 209/05;*
 - i) nei casi di violazione degli artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;*
 - l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;*
 - m) per le controversie con UNIQA Protezione SpA e/o ARAG.*
- In caso di sinistro rientrante nella R.C. Auto, la garanzia è operante anche per le pretese di risarcimento danni delle persone assicurate nei confronti di UNIQA Protezione SpA (sia nella fase stragiudiziale che giudiziale); questo vale anche se il sinistro viene gestito con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (art. 149 D.Lgs. n. 209/05).*

